SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Abamectina, sulla base del dossier di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive nn. 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva n. 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva n. 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive nn. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva n. 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva n. 2008/107/CE della commissione del 25 novembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE)

n. 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva Abamectina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Abamectina decade il 30 aprile 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario Abacifo 15, presentato dall'impresa Probelte S.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 22 aprile 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Abamectina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo Abacifo 0.015 g/L, svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 30 aprile 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 40649 in data 26 ottobre 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa Probelte S.A. titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della commissione, relativo al prodotto fitosanitario Abacifo 15;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta».

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 aprile 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Abamectina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, per il prodotto fitosanitario inserito nell'allegato, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti del prodotto fitosanitario che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

La succitata impresa Probelte S.A. è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi richiesti dall'istituto valutatore entro il termine di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 8 novembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva Abamectina ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier ABACIFO 0.015 g/L di All. III fino al **30 Aprile 2019** ai sensi del decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	14720/PPO	ABACIFO 15	28/04/2011	PROBELTE S.A	H411;P102 -P270-P273-P391+P401-P501;EUH401
	Modifiche autorizzate - Modifica di composizione minore.				

Etichetta/foglio illustrativo

ABACIFO 15

INSETTICIDA-ACARICIDA PRONTO ALL'USO PER PIANTE FLORICOLE ED ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO (PPO)

SOLUZIONE ACQUOSA PRONTA ALL'USO

COMPOSIZIONE
Abamectina pura g. 0,015 (=0,15 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100

stabilimenti di produzione:
PROBELTE S.A.
Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro
30100 Espinardo (Murcia) – Spagna
REA Srl
S.S. 87 Km. 20,700 - 81025 Marcianise (Caserta)

Partita n° ……

Registrazione del Ministero della Salute n° 14720/PPO del 28/04/2011

PROBELTE S.A.
CTRA DE MADRID KM 384,6 - P.I. EL TIRO
30100 ESPINARDO (MURCIA) – SPAGNA
Tel. +34 968 307 250

distribuito da:
CIFO S.p.A.
via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO)
Tel. 051 6655511

Contenuto netto **100-250-500-750 ml - 1L**

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.
REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione, chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

ABACIFO 15 è un prodotto pronto all'uso per il controllo degli insetti e degli acari delle piante floricole ed ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico.
Agisce per ingestione e con una transitoria azione di contatto. E' dotato di una spiccata attività translaminare che ne consente l'accumulo nel lembo fogliare, creando così una riserva di prodotto che viene poi assunta dal fitofago con l'alimentazione. Risulta attivo contro tutti gli stadi mobili di insetti ed acari.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO

FLOREALI ED ORNAMENTALI ARBUSTIVE ED ERBACEE: contro Ragnetti rossi (*Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Panonychus citri*), Scitella (*Leucoptera malifoliella*), Litocollete (*Phyllonoricter blancardella*), Minatrici fogliari (*Liriomyza spp.*).
Applicare il prodotto in qualsiasi stadio vegetativo della pianta al primo apparire dei parassiti. Effettuare irrorazioni spray sulle foglie delle piante mediante bottiglia dotata di erogatore a pressione manuale con getto regolabile alla dose di 40-100 ml di prodotto per metro quadro. Effettuare massimo 3 trattamenti per anno ad intervalli di 7-15 giorni.
Spruzzare il prodotto su entrambi i lembi delle foglie ad una distanza di 40–50 cm circa preferibilmente nelle ore meno calde della giornata, evitando il pieno sole. Evitare di far gocciolare le foglie e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione. Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta.

ATTENZIONE
Da non impiegarsi in agricoltura e/o su piante comunque destinate all'alimentazione.
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DELL' 8 NOVEMBRE 2016

Etichetta formato ridotto

ABACIFO 15

INSETTICIDA-ACARICIDA PRONTO ALL'USO PER PIANTE FLORICOLE E ORNAMENTALI DA APPARTAMENTO, BALCONE E GIARDINO DOMESTICO (PPO)

SOLUZIONE ACQUOSA PRONTA ALL'USO

Registrazione del Ministero della Salute n° 14720/PPO del 28/04/2011

COMPOSIZIONE

Abamectina pura g. 0,015 (=0,15 g/L)

Coformulanti q.b. a g. 100

Contenuto netto: **100 ml**

Partita n° ……

distribuito da:

CIFO S.p.A.

via Oradour 6/8 - S. Giorgio di Piano (BO) Tel. 051 6655511

PROBELTE S.A.

Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro

30100 Espinardo (Murcia) – Spagna

Tel. +34 968 307 250

stabilimenti di produzione:

PROBELTE S.A.

Ctra de Madrid Km 384,6 - P.I. El Tiro

30100 Espinardo (Murcia) – Spagna

REA Srl

S.S. 87 Km. 20,700 - 81025 Marcianise (Caserta)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DELL'8 NOVEMBRE 2016

16A08502

DECRETO 8 novembre 2016.

Modifica del decreto 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del dossier di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio nn. 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del dossier MCW-5022 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari»;

Tenuto conto che i prodotti fitosanitari riportati in allegato al sopra citato decreto, a nome delle imprese Adama Italia S.r.l. e Adama Irvita N.V, riregistrati con il decreto dirigenziale 28 ottobre 2016 hanno ottenuto una modifica di composizione;

Rilevato che nella parte relativa allo smaltimento delle scorte del citato decreto 28 ottobre 2016 è stata riportata la frase relativa alla rietichettatura delle confezioni dei prodotti da commercializzare solo per i prodotti fitosanitari Klartan 20 EW n. reg. 7555, Mawrik 20 EW n. reg. 9800, Mavrik 240 EW n. reg. 14210, Mavrik Casa Giardino n. reg. 11997, Mavrik EW n. reg. 14190;

Ritenuto di dover modificare il decreto 28 ottobre 2016 nella parte relativa allo smaltimento delle scorte eliminando la frase relativa alla rietichettatura e ritenendo valida per tutti i prodotti fitosanitari la frase: «Lo smaltimento delle scorte di prodotti fitosanitari già immesse sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.»;

Rilevato che nell'allegato al sopracitato decreto per il prodotto fitosanitario Tau Al 240 EW n. reg. 7864 sono state erroneamente omesse le estensioni alle colture di indivia e lattughino, l'estensione dello stabilimento di produzione Kollant S.r.l. - Vigonovo (VE), e l'eliminazione dello stabilimento di produzione Inagra Investigaciones Agricolas S.A.- Sueca, CTRA. Mareny Blau S/ (Spagna);

Rilevato inoltre che nell'allegato al decreto stesso del 28 ottobre 2016 per il prodotto fitosanitario Megic 240 n. reg. 12023 sono state erroneamente omesse le estensioni alle colture di indivia e lattughino oltre che la variazione della ragione sociale del distributore da Gowan Italia S.p.A a Gowan Italia S.r.l.;

Ritenuto altresì di dover inserire le modifiche autorizzate sopra citate per i prodotti fitosanitari sopraelencati e inseriti nella tabella allegata al decreto 28 ottobre 2016;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 28 ottobre 2016 di «Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Tau-Fluvalinate, sulla base del dossier MCW-5022 di allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari», viene così modificato nella parte relativa allo smaltimento delle scorte, si elimina la frase relativa alla rietichettatura e si applica a tutti i prodotti fitosanitari la frase:

«Lo smaltimento delle scorte già immesse sul mercato alla data del presente decreto, è consentito secondo le seguenti modalità:

6 mesi, per la commercializzazione da parte del titolare dell'autorizzazione e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

12 mesi, per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti dei prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.»

Inoltre viene così modificata la tabella inserita nell'allegato al decreto sopra citato:

<table>
<tr><th></th><th>N. reg.ne</th><th>Nome prodotto</th><th>Data reg.ne</th><th>Impresa</th><th>Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td>7555</td><td>KLARTAN 20 EW</td><td>25/10/1988</td><td>ADAMA Irvita N.V</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione minore</u>
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Agrumi, Ciliegio, Pomodoro.
- <u>Estensione alle colture</u>: melo cotogno, nespolo, albicocco, nettarino, vite (da vino e da tavola), carota, bietola rossa, cetriolino, zucchino, melanzana, scarola, bietolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia, carciofo, cardo, orzo, avena, segale, triticale.
- <u>Eliminazione dello stabilimento di produzione</u>: INAGRA Investigaciones Agricolas S.A.- Sueca (Spagna).
- <u>Eliminazione dello stabilimento di confezionamento</u>: PRO.PHY.M.SARL-Z.I. Les Attignours – La Chambre France.
- <u>Estensione dello stabilimento di produzione</u>: I.R.C.A. Service S.p.A 24040 Fornovo San Giovanni (BG).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td>9800</td><td>MAVRIK 20 EW</td><td>02/11/1998</td><td>ADAMA Irvita N.V</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione minore</u>
- <u>Eliminazione delle colture</u>: Agrumi, Ciliegio, Pomodoro.
- <u>Estensione alle colture</u>: melo cotogno, nespolo, albicocco, nettarino, vite (da vino e da tavola), carota, bietola rossa, cetriolino, zucchino, melanzana, scarola, bietolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia, carciofo, cardo, orzo, avena, segale, triticale.
- <u>Estensione degli stabilimenti di produzione</u>: I.R.C.A. Service S.p.A 24040 Fornovo San Giovanni (BG), SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO), ADAMA Agricolture España SA 8970 - Humanes Madrid (Spagna).</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.</td><td>11997/ PPO</td><td>MAVRIK CASA GIARDINO</td><td>06/05/2004</td><td>ADAMA Irvita N.V</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- <u>Modifica di composizione minore</u>
- <u>Estensione degli stabilimenti di produzione</u>: I.R.C.A. Service S.p.A 24040 Fornovo San Giovanni (BG), SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO), CHEMARK Kft. - Peremarton-Ungheria .</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>14190</td><td>MAVRIK EW</td><td>11/04/2008</td><td>ADAMA Italia S.r.l</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione minore
- Eliminazione delle colture: Agrumi, Ciliegio, Pomodoro.
- Estensione alle colture: melo cotogno, nespolo, albicocco, nettarino, vite (da vino e da tavola), carota, bietola rossa, cetriolino, zucchino, melanzana, scarola, bietolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia, carciofo, cardo, orzo, avena, segale, triticale.
- Estensione degli stabilimenti di produzione: I.R.C.A. Service S.p.A 24040 Fornovo San Giovanni (BG), SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO), CHEMARK Kft. - Peremarton-Ungheria.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">5.</td><td>14210</td><td>MAVRIK 240 EW</td><td>06/06/2008</td><td>ADAMA Italia S.r.l</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione minore
- Eliminazione delle colture: Agrumi, Ciliegio, Pomodoro.
- Estensione alle colture: melo cotogno, nespolo, albicocco, nettarino, vite (da vino e da tavola), carota, bietola rossa, cetriolino, zucchino, melanzana, scarola, bietolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia, carciofo, cardo, orzo, avena, segale, triticale.
- Estensione degli stabilimenti di produzione: I.R.C.A. Service S.p.A 24040 Fornovo San Giovanni (BG), SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO), CHEMARK Kft. - Peremarton-Ungheria.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td>7864</td><td>TAU AL 240 EW</td><td>27/06/1989</td><td>ADAMA Irvita N.V</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione
- Eliminazione delle colture: Pomodoro.
- Estensione alle colture: melo cotogno, nespolo, albicocco, nettarino, vite (da vino e da tavola), carota, bietola rossa, cetriolino, zucchino, melanzana, indivia, lattughino, scarola, bietolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia, carciofo, cardo, orzo, avena, segale, triticale.
- Estensione degli stabilimenti di produzione: I.R.C.A. Service S.p.A 24040 Fornovo San Giovanni (BG), SIPCAM S.p.A.- Salerano sul Lambro (LO), CHEMARK Kft.-Peremarton-Ungheria, KOLLANT S.r.l – Vigonovo (VE).
- Eliminazione dello stabilimento di produzione: INAGRA Investigaciones Agricolas S.A.- Sueca,CTRA. Mareny Blau S/ (Spagna).
- Cambio nome da: KLARTAN 10 FL</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">7.</td><td>12023</td><td>MEGIC 240</td><td>23/03/2004</td><td>ADAMA Italia S.r.l</td><td>ATTENZIONE
H410; EUH401; P102-P391-P501</td></tr>
<tr><td colspan="5">Modifiche autorizzate:
- Modifica di composizione
- Eliminazione delle colture: Agrumi, Ciliegio, Pomodoro.
- Estensione delle colture: melo cotogno, nespolo, albicocco, nettarino, vite (da vino e da tavola), carota, bietola rossa, cetriolino, zucchino, melanzana, indivia, lattughino, scarola, bietolino, fava, favino, lenticchia, cece, cicerchia, carciofo, cardo, orzo, avena, segale, triticale.
- Estensione degli stabilimenti di produzione: KOLLANT S.r.l – Vigonovo (VE), CHEMARK Kft. - Peremarton-Ungheria.
- Variazione della ragione sociale del distributore: GOWAN ITALIA S.r.l
- Cambio nome da: MEGIC</td></tr>
</table>

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

Roma, 8 novembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

16A08503

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 novembre 2016.

Requisiti per il rilascio dei Titoli per la navigazione nazionale costiera.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto in particolare, l'art. 5, comma 3, del predetto decreto legislativo;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto in particolare, l'art. 123 del codice della navigazione;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;

Visto il Codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995;

Visto l'art. 1, numero 39, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2011, n. 216, recante istituzione di abilitazioni di coperta su unità adibite a navigazione costiera

nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 KW;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2016, n. 183, recante i requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione STCW;

Visto il rapporto della Commissione europea, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 11857 del 12 ottobre 2016, relativo al caso EU PILOT 8443/16/MOVE con il quale sono state rilevate carenze per un livello insufficiente di istruzione, formazione e valutazione per conseguire il livello di competenza delle certificazioni relative ai viaggi internazionali costieri;

Vista la nota protocollo 132224 del 28 ottobre 2016 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Vista la nota protocollo 29433 del 3 novembre 2016 della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acque interne;

Ritenuta la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva 2008/106/CE per i lavoratori imbarcati a bordo di unità che effettuano viaggi internazionali anche se limitati alla navigazione internazionale costiera;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il decreto disciplina la modalità di trasformazione delle abilitazioni per la navigazione nazionale costiera in titoli per la navigazione nazionale costiera.

2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011.

3. La navigazione internazionale costiera è esclusa dall'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «navigazione internazionale costiera»: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

b) «navigazione nazionale costiera»: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa;

c) «lavoratore marittimo»: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed è in possesso di una abilitazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011.

Art. 3.

Titoli per la navigazione nazionale costiera

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 ottengono titoli per la navigazione nazionale costiera.

2. I lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al comma precedente, entro diciotto mesi, registrano sul proprio libretto di navigazione, a cura della Capitaneria di porto di iscrizione, il titolo posseduto, previa restituzione del certificato antifrode.

Art. 4.

Certificato di competenza per la navigazione internazionale

1. Per il conseguimento dei certificati di competenza per la navigazione internazionale, anche per la navigazione internazionale costiera, i lavoratori marittimi devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2016

Il Ministro: DELRIO

16A08507

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 novembre 2016.

Rettifica del decreto 14 giugno 2016, concernente l'autorizzazione al Consorzio Vini Colli Bolognesi, in Valsamoggia, per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Colli Bolognesi», ai sensi dell'articolo 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'articolo 13 del decreto 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto, in particolare, l'art. 72, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 607/2009, ai sensi del quale a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione UE della domanda di protezione delle DOP o IGP dei vini, ovvero qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 38, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 479/2008 (attualmente sostituito dall'art. 96, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013), i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle disposizioni di cui al capo IV del regolamento (CE) n. 607/2009, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 72 del medesimo regolamento;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto, in particolare, l'art. 13 del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, concernente le disposizioni nazionali transitorie di etichettatura, ai sensi del richiamato art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2016, concernente aspetti procedurali per il rilascio ai soggetti interessati dell'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOP e IGP, ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto 7 novembre 2012;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 154 del 4 luglio 2016 e sul sito internet del Ministero – Sezione prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale ai sensi della richiamata normativa è stata concessa al Consorzio Vini Colli Bolognesi, con sede in Valsamoggia (Bologna), l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Colli Bolognesi», ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014;

Considerato che, a seguito di segnalazione del citato Consorzio di tutela, è stata riscontrata all'art. 5 della proposta di disciplinare, allegata al predetto decreto 14 giugno 2016, l'erronea cancellazione dell'intero comma 4, tramite l'utilizzo della funzione revisione di word, anziché la parziale cancellazione del riferimento alla tipologia Pignoletto passito, come peraltro risultava nella proposta di modifica del disciplinare in questione allegata al provvedimento ministeriale 29 agosto 2014 che costituisce la base del citato decreto ministeriale 14 giugno 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla rettifica di detto formale errore, al fine di ripubblicare il corretto disposto dell'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 14 giugno 2016;

Decreta:

Articolo unico

Alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Colli Bolognesi», allegata al decreto ministeriale 14 giugno 2016 richiamato in premessa, il comma 4, dell'art. 5 è sostituito con il testo riportato in allegato.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2016

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato della DOP dei vini "Colli Bolognesi" di cui al provvedimento ministeriale del 29 agosto 2014.

(Le modifiche sono evidenziate utilizzando la funzione "Revisione" di Word)

Il comma 4 dell'articolo 5 della proposta di modifica del disciplinare di produzione indicata in epigrafe è sostituito con il seguente testo:

4. "~~Fatta eccezione per la tipologia Pignoletto Passito, l~~La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi». Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Colli Bolognesi» e può essere presa in carico come vino ad IGT. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.".

16A08501

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 ottobre 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Primavera 84 società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Primavera 84 società cooperativa sociale *onlus* in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia un patrimonio netto negativo di € -134.594,00;

Vista la nota con la quale la Confcooperative ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di decreti ingiuntivi posti in essere da creditori e da ex dipendenti della suddetta cooperativa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Primavera 84 società cooperativa sociale *onlus* in liquidazione», con sede in Varese (codice fiscale 01459530125) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Bassani, (codice fiscale BSSRCR72L24B300I) nato a Busto Arsizio (Varese) il 24 luglio 1972, e domiciliato in Gallarate (Varese), via Verdi n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 ottobre 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

16A08496

DECRETO 28 ottobre 2016.

Scioglimento della «Turistica Valli Sabine società cooperativa sociale», in Rieti e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975, e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 luglio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Turistica Valli Sabine società cooperativa sociale», con sede in Rieti (codice fiscale 00945180578), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Ferruccio Maria Sbarbaro, nato a Roma il 4 dicembre 1980 (codice fiscale SBRFRC80T04H501U) e ivi domiciliato in via Eleonora Duse, n. 37.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A08497

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 novembre 2016.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2016-2018, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante norme sull'«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ai sensi dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 34 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 35, 36 e 37 del menzionato decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che «... si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa.»;

Visto in particolare l'art. 35 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 in base al quale il predetto decreto è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) che la presiede e dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze o dai Sottosegretari di Stato, rispettivamente delegati e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica (ora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenuto conto del dato associativo e del dato elettorale, a regime e del solo dato associativo fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Viste le disposizioni sulla rappresentatività sindacale nel pubblico impiego recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare dall'art. 43, comma 1, che ammette «... alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano ... una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale...» e che, inoltre, statuisce che «Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.» e che «Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.»;

Visto che criteri, modalità e parametri vigenti per l'accertamento della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego trovano piena applicazione nei confronti del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in armonia con la previsione di cui al citato decreto legislativo n. 217 del 2005, con riferimento al solo dato associativo e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale in parola sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del solo dato associativo, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo sindacale sulle modalità di espressione del voto, sulle relative forme di rappresentanza e sulle loro attribuzioni;

Vista la nota del 24 marzo 2016, prot. 3791, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso le schede riepilogative delle deleghe ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale al 31 dicembre 2015 del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ha comunicato che, al termine della procedura di rilevazione, i dati sono stati certificati dalle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, evidenziando che «la sola O.S. USB PI VV.F., per l'area del personale non direttivo e non dirigente, non ha sottoscritto la Scheda riepilogativa lamentando il mancato conteggio di un certo numero di deleghe che, a suo dire, pur presentate entro il 31 dicembre 2014 alle ragionerie territoriali dello Stato competenti, non sono state attivate al 31 gennaio 2015, attraverso la prevista ritenuta in busta paga. La sigla citata non ha inteso produrre, seppure invitata, la necessaria documentazione per consentire l'attivazione dell'istruttoria con il Ministero dell'economia e le finanze, preferendo riportare sulla scheda le motivazioni della mancata sottoscrizione»;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in data 3 agosto 2016, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2016 - 2018, riguardante il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 il quale, tra l'altro, prevede che la ripartizione dei distacchi avvenga tra le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale, incluse nel menzionato decreto ministeriale del 3 agosto 2016;

Sentite le associazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aventi titolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale all'on. dott.ssa Maria Anna Madia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014, con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2016 - 2018, nell'ambito del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il contingente complessivo di sedici distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a favore del predetto personale non direttivo e non dirigente, è ripartito, per il triennio 2016-2018, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rappresentative sul piano nazionale ed incluse nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 3 agosto 2016, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 38, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015:

1) FNS CISL - cinque distacchi sindacali;

2) UIL PA VV.F. - tre distacchi sindacali;

3) FP CGIL VV.F. - tre distacchi sindacali;

4) CO.NA.PO. - due distacchi sindacali;

5) CONFSAL VV.F. - due distacchi sindacali;

6) USB PI VV.F. - uno distacchi sindacali.

Art. 2.

Decorrenza della ripartizione \dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, dall'entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

Art. 3.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nel limite massimo indicato nell'art. 1 nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 novembre 2016

Il Ministro: MADIA

16A08506

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 10 novembre 2016.

Approvazione degli schemi di convenzione con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 2).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei

Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicatonella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina delle «Funzioni del Commissario straordinario e dei vice Commissari»;

Visto l'art. 50 del citato decreto-legge n. 189/2016, recante la disciplina della «Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali», e in particolare:

il comma 2, che prevede che il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale della dotazione di personale prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, nonché di ulteriori risorse umane, fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, a supporto di Regioni e Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base dei provvedimenti emessi dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge;

il comma 3, che, alle lettere *b)* e *c)*, prevede che l'individuazione delle predette duecentoventicinque unità di personale possa avvenire anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, nonché con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

il comma 8, che prevede il limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui, per gli anni 2017 e 2018;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm., recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e conseguentemente il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni- vice Commissari nella cabina di coordinamento dell'8 novembre 2016;

Considerato che con lettera del 9 novembre 2016, è stato chiesto a Fintecna S.p.a. di individuare un numero massimo di quarantacinque unità di personale con compiti di supporto tecnico-ingegneristico alle attività di cui al decreto-legge n. 189/2016 e Fintecna S.p.a., con lettera del 9 novembre 2016, ha aderito a tale richiesta;

Considerato che, del pari, con lettera del 9 novembre 2016, è stato chiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia di individuare un numero massimo di ottanta unità di personale con compiti di supporto tecnico-ingegneristico ed di tipo amministrativo-contabile alle attività di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, con lettera del 9 novembre 2016, ha aderito a tale richiesta;

Viste le proposte di convenzione, i cui schemi vengono allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che prevedono, tra l'altro:

a. Che le stesse avranno durata a partire dalla data della loro efficacia in base al combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., e scadranno il 31 dicembre 2018;

b. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari, quanto alla convenzione con Fintecna S.p.a., ad € 3.500.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione, e quanto alla convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia ad € 7.000.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

1. Di stipulare con Fintecna S.p.a. e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, secondo gli schemi allegati rispettivamente al n. 1 e al n. 2 alla presente ordinanza che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, due apposite convenzioni per l'individuazione delle unità di personale da destinare allo svolgimento delle attività di supporto tecnico-ingegneristico necessarie a fronteggiare, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del

24 agosto 2016 nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, stabilendo che:

a) le convenzioni saranno efficaci e produttive di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e la loro durata non potrà superare la data del 31 dicembre 2018;

b) l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari rispettivamente ad € 3.420.453,00 (convenzione Fintecna) ed € 6.750.767,52 (convenzione Invitalia) per ciascuno degli anni di durata della convenzione;

c) limitatamente all'anno 2016, l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari rispettivamente ad € 200.000,00 (convenzione Fintecna) ed € 650.000,00 (convenzione Invitalia).

2. Di prevedere che gli oneri connessi all'effettuazione delle attività previste dalle convenzioni da stipularsi secondo gli schemi approvati dalla presente ordinanza, stimati nella misura massima rispettivamente di € 200.000,00 per l'anno 2016 e di € 3.420.453,00 per ciascuno degli altri anni di durata della convenzione Fintecna, nonché di € 650.000,00 per l'anno 2016 e di € 6.750.767,52 per ciascuno degli altri anni di durata della convenzione Invitalia, trovino copertura nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario.

La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 10 novembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 3132

ALLEGATO *1*

Schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Tra

il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, sig. Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (Ravenna), il 17 maggio 1955,

e

la società Fintecna S.p.A. (nel seguito definita Fintecna), in persona dell'amministratore delegato avv. Marcello Villa, nato a Roma, il 22 settembre 1956, a ciò autorizzato con delibera del consiglio di amministrazione del 25 ottobre 2016.

Premesso

a) che in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 189/2016 (di seguito «decreto-legge») recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;

b) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal medesimo decreto-legge, anche avvalendosi dei Presidenti delle Regioni interessate che operano in qualità di vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite;

c) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario Straordinario e dei vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;

d) che, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ogni Regione istituisce, unitamente ai comuni interessati, un ufficio comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» al quale possono essere assegnate risorse con professionalità tecnico-specialistiche;

e) che l'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;

f) che le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

g) che, all'attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018 e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge;

h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Fintecna S.p.a. di procedere all'individuazione del personale da utilizzare per il supporto tecnico-ingegneristico occorrente per lo svolgimento delle attività di cui al decreto-legge e che Fintecna S.p.a. si è dichiarata disponibile in tal senso.

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.
Conferma delle premesse

§1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.
Oggetto

§1. Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento da parte di Fintecna dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico necessaria alla realizzazione, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, degli interventi e delle iniziative previste dal decreto-legge citato, attraverso l'individuazione del personale da adibire alle stesse.

§2. In particolare, Fintecna: *a)* procede, anche attraverso la sensibilizzazione degli ordini professionali di categoria, alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale attestata dall'iscrizione negli appositi albi professionali; *b)* provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria; *c)* mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei vice- Commissari delle attività come individuate e disciplinate dal decreto-legge citato.

Art. 3.
Modalità di svolgimento delle prestazioni risorse disponibili e coordinamento

§1. Fintecna, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede all'individuazione del personale, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico occorrente per l'istruttoria relativa all'erogazione dei contributi e gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata, come previsti dal decreto-legge, nonché per quella afferente i procedimenti relativi ai necessari titoli abilitativi edilizi, ferma restando in capo ai singoli comuni la competenza all'adozione dell'atto finale di rilascio del titolo abilitativo edilizio.

§2. Le suddette attività di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

a) verifica di congruità tecnico-economica di progetti sviluppati da terzi e sottoposti a valutazione;

b) verifica della documentazione fornita dagli affidatari degli appalti;

c) redazione della documentazione necessaria all'*iter* procedurale in assistenza ai privati;

d) gestione dell'archivio documentale;

e) attività di front office, per supporto gestionale alla elaborazione delle pratiche necessarie all'ottenimento dei finanziamenti agevolati e per fornire tutte le informazioni utili ad attivare il processo di richiesta dei finanziamenti;

f) supporto professionale ed amministrativo-contabile, per il monitoraggio della normativa e le necessarie rendicontazioni.

§3. In una fase successiva, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge, il personale individuato da Fintecna e destinato alla struttura commissariale potrà altresì fornire il supporto necessario per l'attuazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche e beni culturali.

§4. Fintecna mette a disposizione fino ad un massimo di n. 45 unità di personale, dotate delle necessarie competenze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche, per la realizzazione delle attività sommariamente descritte nei precedenti paragrafi §1, §2 e §3, da impiegare prioritariamente presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge.

§5. L'attività di supporto tecnico–ingegneristico svolta dal personale di Fintecna sarà coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa società che si relazionerà con il referente individuato, per ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto–legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.

Art. 4.
Personale

§1. Fintecna individua le unità di personale, destinate allo svolgimento dell'attività di supporto tecnico-ingegneristico, tra il proprio personale dipendente.

§2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti, nonché della peculiare natura e complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, Fintecna può ricorrere anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: *a)* procedendo, nel limite massimo del 30% delle unità di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; *b)* procedendo alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno; *c)* avvalendosi dei contratti eventualmente già in essere per analoghe iniziative, con oneri ricompresi nei limiti del corrispettivo di cui all'art. 6, paragrafo §2 che segue.

§3. In ragione della particolare natura e tipologia di attività che il personale messo a disposizione da Fintecna sarà chiamato a svolgere, in via prioritaria, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sarà composto da: *a)* un coordinatore; *b)* almeno trentadue profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi e geometri); *c)* un numero massimo di otto unità di personale con profilo amministrativo; *d)* quattro unità di personale con competenza specifica in materia di gestione degli interventi post - sismici, anche provenienti da Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 5.
Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

§1. La presente convenzione sarà efficace, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii., e scadrà il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge.

Art. 6.
Ammontare e modalità di pagamento

§1. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad € 3.500.000,00 per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

§2. Il Commissario straordinario riconosce a Fintecna, quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese di logistica per l'attività svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, un corrispettivo, determinato sulla base dell'allegato A («Quadro economico») alla presente convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio comunque denominato, fino ad un massimo di € 3.420.453,00 in ragione d'anno, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§3. Limitatamente all'anno 2016, dovendo dare immediato avvio fin dal mese di novembre ad alcune delle attività di cui all'art. 3, urgenti e indifferibili, il Commissario riconosce a Fintecna un corrispettivo, da corrispondere sulla base dell'allegato A («Quadro economico») alla presente Convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio, fino ad un massimo di € 200.000,00, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§4. Il corrispettivo, stabilito nei precedenti paragrafi 2 e 3, è versato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, che Fintecna emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.

Art. 7.
Rendicontazione e verifica delle prestazioni

§1. Entro i due mesi successivi al termine di ciascun anno, Fintecna invia al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti.

§2. Al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Fintecna.

Art. 8.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

§1. Fintecna è obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.

Art. 9.
Responsabilità

§1. Fintecna assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

§2. Fintecna è responsabile nei confronti del Commissario straordinario degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo § 2, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Art. 10.
Contenzioso e foro competente

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 11.
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

§1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

§2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-*bis*, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.

§3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12.
Trattamento dei dati

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.

§2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Art. 13.
Efficacia

§1. La presente convenzione, perfezionata con la firma delle parti contraenti come sopra identificate, è efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.ii.

Il presente atto, si compone di 8 facciate intere dattiloscritte e 2 facciate di allegati ed è sottoscritto in due esemplari.

Roma, lì

Il Commissario straordinario
ERRANI

p. *Fintecna S.p.A.*
L'amministratore delegato
VILLA

ALLEGATO A: Quadro economico

QUADRO ECONOMICO

	UMBRIA	LAZIO	MARCHE	ABRUZZO	TOTALI
UFFICIO	NORCIA	RIETI	ASCOLI PICENO	L'AQUILA	
DISTANZA (km da Roma)	170,00	85,00	240,00	120,00	
TEMPO PERCORRENZA (ore)	2,50	1,00	2,50	1,50	
COSTO GIORNALIERO SERVICE TRASPORTO		250,00		250,00	121.000
RIMBORSO KM	18.480,00	0,00	26.400,00	0,00	44.880
PEDAGGI AUTOSTRADALI	*	0,00	*	0,00	2.640
VITTO/ALLOGGIO (7)	2+2		2+1		147.840
AUTO A NOLEGGIO (3)	1	in dotazione	1	1	28.880
DIARIA GIORNALIERA					193.600
8 (100) - 4 (100)					96.800
BUONI PASTO (45)					98.010
TOTALE LOGISTICA					733.650
RISORSE	*				2.020.000
TOTALE					2.753.650
TOTALE CON IVA					3.359.453
sviluppo software con IVA					61.000
	TOTALE GENERALE				3.420.453

		INGEGNERI/ARCHITETTI	GEOMETRI/ING. S	FINTECNA	DISTACCATI	COORDINAMENTO/C.PROGETTO	TOTALI
(*)	N° RISORSE	8	24	8	4	1	45
	COSTO ANNUO	45.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	
		360.000,00	840.000,00	480.000,00	240.000,00	100.000,00	2.020.000,00
		CERTHIDEA					
	COSTO PROGRAMMA IMPLEMENTAZIONE MUDE (2 ANNI)	50.000,00					50.000,00

N.B. : Incidenza procapite con IVA €/anno 74.654,51

ALLEGATO 2

Schema di convenzione con Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

Tra

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, sig. Vasco Errani, nato a Massa Lombarda (Ravenna), il 17 maggio 1955,

e

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito definita Invitalia) con sede legale in Roma, via Calabria n. 46 (codice fiscale e partita I.V.A. n. 05678721001), in persona dell'amministratore delegato, dott. Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo (RC), il 10 luglio 1963,

Premesso

a) che in data 17 ottobre 2016 è stato emanato il decreto-legge n. 189/2016 (di seguito «decreto-legge») recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», che disciplina le funzioni ed i compiti del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016;

b) che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge, nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto-legge medesimo, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate che operano in qualità di vice-Commissari in stretto raccordo con il Commissario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite;

c) che l'art. 2 del decreto-legge disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei vice-Commissari, ai fini dell'attuazione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge, volti alla riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e alla ripresa economica nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;

d) che, per lo svolgimento delle attività sopra descritte, ogni regione istituisce, unitamente ai comuni interessati, un ufficio comune denominato «ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016» al quale possono essere assegnate risorse con professionalità tecnico-specialistiche;

e) che l'art. 50 del decreto-legge, disciplinante la struttura del Commissario straordinario e le misure per il personale impiegato in attività emergenziali prevede che, ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del

decreto-legge, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2;

f) che le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

g) che, all'attuazione del citato art. 50 del decreto-legge, si provvede nei limiti di spesa di euro 3 milioni, per l'anno 2016, e di euro 15 milioni annui per gli anni 2017 e 2018, e che ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'art. 52 del decreto-legge;

h) che il Commissario straordinario ha chiesto a Invitalia S.p.a. di procedere all'individuazione del personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al decreto-legge e che Invitalia S.p.a. si è dichiarata disponibile in tal senso;

i) che Invitalia (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di «promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa» e «dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari»;

j) che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista «sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento». La successiva direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge n. 296/2006, indica infine Invitalia quale «ente strumentale dell'Amministrazione centrale», rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico;

k) che l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006 demanda al Ministero dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria di Invitalia e delle sue controllate dirette e indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;

l) che l'art. 55-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, come successivamente integrato dall'art. 29-*bis*, comma 1, decreto-legge 22 giugno 2012 , n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi di convenzioni con Invitalia per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

m) che l'art. 10, comma 2, lettera f-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevede che la Presidenza del Consiglio del ministri possa avvalersi di Invitalia per rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del menzionato decreto legislativo n. 88 del 2011, anche attraverso le misure di cui all'art. 55-*bis* del citato decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012;

n) che il comma 14-*bis* del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 stabilisce che Invitalia possa assumere, in casi eccezionali, le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali;

o) che, con nota prot. n. .... del ...... 2016, il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali - Divisione VII - Vigilanza su enti e su società partecipate, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi del punto 4.2.2. della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2007 e dell'art. 1, comma 1, punto 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, come modificato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007;

p) che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, art. 5, Invitalia realizza una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

q) che l'utilizzo del criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base delle tariffe relative ai tre livelli di professionalità individuate nell'allegato di rendicontazione è stato già utilizzato da Invitalia in numerose convenzioni stipulate con le Amministrazioni centrali soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

r) che, per quanto riguarda le attività oggetto della presente convenzione, Invitalia è in possesso di specifiche ed adeguate competenze.

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra indicate ed individuate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.
Conferma delle premesse

§1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2.
Oggetto

§1. Costituisce oggetto della presente convenzione lo svolgimento da parte di Invitalia dell'attività di supporto agli interventi organizzativi, amministrativo-contabili e tecnico-ingegneristici diretti alla realizzazione, con la massima celerità, efficacia ed efficienza, delle attività e delle iniziative previste dal decreto-legge citato, attraverso l'individuazione del personale da adibire alle stesse.

§2. In particolare, Invitalia: *a)* procede alla selezione del personale in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale coerentemente con il fabbisogno della struttura commissariale; *b)* provvede, ove necessario previa formalizzazione dei relativi rapporti contrattuali, all'organizzazione ed alla gestione del personale selezionato, curando direttamente l'adempimento di tutti gli obblighi di natura retributiva, previdenziale e tributaria; *c)* mette a disposizione il personale selezionato per lo svolgimento da parte del Commissario straordinario e dei vice-Commissari delle attività come individuate e disciplinate dal decreto-legge citato.

Art. 3.
Modalità di svolgimento delle prestazioni, risorse disponibili e coordinamento

§1. Invitalia, nell'ambito dell'incarico ad essa affidato, procede all'individuazione del personale, in possesso delle necessarie esperienze e qualificazione professionale, destinato allo svolgimento dell'attività di supporto amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico occorrente:

a) per il funzionamento e le attività della struttura commissariale di cui al punto *e)* delle premesse della presente convenzione;

b) per le attività di programmazione e pianificazione propedeutiche agli interventi di ricostruzione pubblica e privata;

c) per l'interlocuzione con l'utenza target;

d) per la definizione di procedure, standard e modalità operative;

e) per il supporto al procedimento di concessione ed erogazione dei contributi;

f) per espletare, una volta ricevuti i progetti esecutivi ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto-legge, le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

§2. Le attività di supporto tecnico-ingegneristico consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti prestazioni:

a) supporto alla predisposizione degli atti di pianificazione urbanistica da parte dei soggetti competenti;

b) supporto al coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili pubblici e privati;

c) funzione di centrale unica di committenza (CUC) di tutti i soggetti attuatori, da definire tra le parti mediante formale accordo. L'incarico è da intendersi come gestione complessiva delle procedure di affidamento e delle fasi di esecuzione dei contratti d'appalto. In particolare, nella qualità di CUC, accentra su di sé la predisposizione di atti, provvedimenti e contratti, nonché il potere di firma finalizzato all'adozione degli stessi;

d) verifica di congruità tecnico-economica di progetti sviluppati da soggetti pubblici e privati e sottoposti a valutazione;

e) supporto alla gestione dell'elenco speciale dei professioni abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge;

f) supporto alle attività di coordinamento delle piattaforme informatiche e di gestione documentale;

g) raccordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Struttura di Missione, nei termini rispettivamente individuati nell'accordo ex art. 32 del decreto-legge e nel protocollo di legalità, esteso alle fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti connessi agli interventi di ricostruzione pubblica.

§3. Le attività descritte nei precedenti paragrafi §1 e §2 saranno svolte presso gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti a norma dell'art. 3 del decreto-legge. Su richiesta del direttore generale responsabile, potrà altresì essere svolta presso la struttura commissariale centrale attività di supporto alla gestione ordinaria degli uffici e del personale, ivi compresa la predisposizione e redazione degli atti e provvedimenti del Commissario straordinario e la tenuta della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge.

§4. L'attività svolta dal personale di Invitalia sarà coordinata da un capo progetto individuato dalla stessa Invitalia che si relazionerà con il referente individuato, per ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, dalle regioni mediante i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge e con il direttore generale della struttura commissariale centrale.

Art. 4.
Personale

§1. Invitalia individua 80 unità di personale, destinate allo svolgimento dell'attività di tipo organizzativo, amministrativo-contabile e tecnico-ingegneristico da rendere disponibile presso la struttura commissariale di cui al punto *e)* delle premesse, tra il proprio personale dipendente.

§2. In considerazione del contesto di emergenza ed eccezionalità degli interventi richiesti, nonché della peculiare natura e complessità delle attività da espletarsi in un arco temporale limitato, Invitalia può ricorrere, con oneri e spese a proprio carico esclusivo e fermo restando il corrispettivo come definito e indicato al successiva art. 6, anche alle prestazioni di soggetti terzi, da essa individuati ed in possesso delle necessarie esperienze e qualificazioni professionali tecnico-specialistiche: *a)* procedendo, nel limite massimo del 20% delle unità di personale messe a disposizione della struttura commissariale, alla stipula di appositi contratti di prestazione di servizi; *b)* procedendo alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore ad un anno ed eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.

§3. In ragione della particolare natura e tipologia di attività che il personale messo a disposizione da Invitalia sarà chiamato a svolgere presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge, detto personale sarà composto da: *a)* coordinatori; *b)* profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri); *c)* personale con profilo amministrativo.

Art. 5.
Termine di inizio e di ultimazione delle prestazioni

§1. La presente convenzione sarà efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. e scadrà il 31 dicembre 2018, in coerenza con la scadenza della gestione commissariale individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge.

§2. Ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della presente convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla presente convenzione.

Art. 6.
Corrispettivo e modalità di pagamento

§1. L'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad € 7.000.000,00 comprensivo di I.V.A., spese ed ogni altro accessorio, per ciascuno degli anni di durata della convenzione.

§2. Il Commissario straordinario riconosce a Invitalia, quale rimborso delle somme versate a titolo di retribuzione o compenso, contributi previdenziali ed assistenziali, oneri fiscali e spese generali per l'attività svolta dal personale impiegato presso la struttura commissariale, un corrispettivo, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio comunque denominato, fino ad un massimo di € 6.750.767,52 in ragione d'anno, per ciascuno degli anni di durata della convenzione, come dettagliato nell'allegato A «Quadro economico» alla presente convenzione, illustrativo, altresì, delle relative tariffe per figura professionale, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.

§3. Limitatamente all'anno 2016, il Commissario riconosce a Invitalia un corrispettivo, da corrispondere sulla base dei costi previsti dall'allegato A «Quadro economico» alla presente convenzione, comprensivo di spese, tributi e di ogni altro accessorio, fino ad un massimo di € 650.000,00, previa presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute a partire dal 10 novembre 2016, come da richiesta del commissario prot. 000006 e prot. 000008 del 9 novembre 2016.

§4. Il corrispettivo, come sopra stabilito, è versato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla presentazione della fattura, che Invitalia emette al termine della verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 che segue.

Art. 7.
Rendicontazione e verifica delle prestazioni

§1. Entro i tre mesi successivi al termine di ciascun anno, Invitalia invia al Commissario straordinario una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente, corredata dal rendiconto dei costi sostenuti, in applicazione del disciplinare di rendicontazione, costituente l'allegato B alla presente convenzione.

§2. Al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario straordinario con proprio provvedimento individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto di cui al presente articolo, da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della documentazione da parte di Invitalia.

Art. 8.
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

§1. Invitalia è obbligata ad applicare o fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni e per tutto il periodo di svolgimento delle stesse.

Art. 9.
Responsabilità

§1. Invitalia assicura, tramite i propri dipendenti ed il personale da essa individuato ai sensi dell'art. 4, l'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

§2. Invitalia è responsabile nei confronti del Commissario straordinario e di ogni terzo degli eventuali pregiudizi derivanti dall'operato del proprio personale, ivi compreso quello individuato secondo le modalità di cui al precedente art. 4, paragrafo 2.

Art. 10.
Contenzioso e foro competente

§1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 11.
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

§1. Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

§2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9-*bis*, della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.

§3. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12.
Trattamento dei dati

§1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente convenzione verranno trattati al solo fine dell'affidamento dell'incarico.

§2. Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Art. 13.
Efficacia

§1. La presente convenzione, perfezionata con la firma delle parti contraenti come sopra identificate, è efficace e produttiva di effetti in conformità a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 33 del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.

Il presente atto, si compone di 9 facciate intere dattiloscritte e 6 facciate di allegati ed è sottoscritto in due esemplari.

Roma, lì

Il Commissario straordinario
ERRANI

p. Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia
L'amministratore delegato
ARCURI

ALLEGATO A: Quadro economico

1. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO MASSIMO

1.1 Regimi di rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per il personale di Invitalia e per i consulenti e collaboratori esterni attivati segue il criterio del corrispettivo giornaliero massimo, differenziato per le tre tipologie di professionalità rappresentate nella relativa tabella riportata al punto 1. dell'Allegato B- Disciplinare di rendicontazione.

Il regime di rendicontazione per altre voci di costo, incluse le spese di viaggio e soggiorno, segue il criterio del costo sostenuto, come meglio specificato al punto 2. dell'Allegato B- Disciplinare di rendicontazione.

1.2 Valorizzazione attività.

Il corrispettivo annuo di cui all'art. 6 della convenzione è stato quantificato sulla base della stima:

delle giornate uomo per lo svolgimento delle attività, intendendo per giornata uomo la giornata lavorativa standard corrispondente all'orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì, ai sensi degli articoli 59 e 60 del CCNL Invitalia;

della ripartizione delle suddette giornate tra le varie figure professionali di cui al paragrafo precedente;

della messa a disposizione del seguente personale: n. 5 coordinatori; almeno n. 59 profili professionali di tipo tecnico (in particolare: ingegneri, architetti, geologi, agronomi e geometri); un numero massimo di 16 unità di personale con profilo amministrativo.

1.3 Eventuali modifiche.

Le Parti concordano che - nei limiti dell'importo massimo del corrispettivo di € 6.750.767,52 - la composizione delle singole voci di costo di cui alla lettera «A - figure professionali» potrà essere modificata in sede di rendicontazione effettiva.

Struttura commissariale Terremoto **Corrispettivo annuo INVITALIA**				
A - Figure professionali				
Qualifica	**Costo gg/u**	**FTE**	**gg**	**Costo**
A-1 Attività diretta				
Personale di indirizzo e coordinamento (PM)	€ 1.075,00	5,0	1.050	€ 1.128.750,00
Personale di livello superiore (SP)	€ 310,00	16,0	3.360	€ 1.041.600,00
Personale di livello operativo (JP)	€ 197,00	59,0	12.390	€ 2.440.830,00
Totale A		**80,0**	**16.800**	**€ 4.611.180,00**
B - Altre voci di costo				
Spese varie, trasferte				€ 0,00
Totale B				**€ 0,00**
Totale A Giornate uomo più B Altre voci di costo (A+B)				**€ 4.611.180,00**
C- Spese generali - (20% di A+B)				**€ 922.236,00**
TOTALE comprensivo delle Spese generali (A+B+C)				**€ 5.533.416,00**
IVA al 22%				**€ 1.217.351,52**
TOTALE IVA INCLUSA				**€ 6.750.767,52**

INCIDENZA PROCAPITE CON IVA: **€/ANNO 84.384,59**

ALLEGATO B: Disciplinare di rendicontazione

1. STRUTTURA OPERATIVA

Il regime di rendicontazione segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzato sulla base dei corrispettivi differenziati in funzione delle tre tipologie professionali - maggiorate della quota di spese generali imputate nella misura forfettaria del 20% - rappresentate nella seguente tabella:

Livello	Profilo
Personale di indirizzo e coordinamento	Risorse dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, inquadrati come dirigenti o quadri, nel caso di dipendenti di Invitalia o di sue controllate; esperti in grado di contribuire all'implementazione delle strategie operative del progetto
Personale di livello superiore	Risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di poteri ed autonomia di iniziativa
Personale di livello operativo	Risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con le direttive ricevute dai responsabili

1.1. Risorse interne alla «Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa».

Per i costi relativi al personale Invitalia, ovvero per l'attività eseguita dalle sue società controllate e dal personale di queste ultime, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;

numero delle giornate effettuate;

descrizione sintetica delle attività svolte;

costo complessivo della prestazione resa dalla singola risorsa.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte, con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

1.2. Consulenti e collaboratori esterni integrati nella struttura operativa.

Per i costi relativi ai collaboratori ed ai consulenti integrati nella Struttura operativa, Invitalia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

elenco nominativo dei consulenti impiegati, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;

numero delle giornate effettuate;

descrizione sintetica delle attività svolte;

costo complessivo della prestazione resa dalla singola risorsa.

Il documento giustificativo delle attività è costituito dalla relazione delle attività svolte con allegato il rendiconto analitico come sopra descritto.

16A08565

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1° dicembre 2016.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova. (Ordinanza n. 421).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova e successivamente prorogato con delibera del 10 maggio 2016 fino al 31 ottobre 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della Provincia di Genova.»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Acquisita l'intesa della Regione Liguria con nota del 2 novembre 2016;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Liguria è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore del Dipartimento territorio della Regione Liguria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento

degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al direttore di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il direttore di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della regione nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il direttore di cui al comma 2 provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 299 del 17 novembre 2015, che viene allo stesso intestata fino al 31 ottobre 2018, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il direttore di cui al comma 2 può predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Liguria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Il direttore di cui al comma 2, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

16A08535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e della incentivazione della innovazione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, la tutela e lo sfruttamento della proprietà intellettuale, intesa come il complesso dei diritti di proprietà sui risultati, trovati e prodotti derivanti dall'«attività di ricerca» e/o da «altre attività», svolte a qualsiasi titolo dai soggetti di cui all'art. 2 per e/o presso l'I.N.A.F., nonché le misure di stimolo ed incentivazione della innovazione. Il regolamento è redatto in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il Codice della proprietà industriale, e ss.mm.ii. (di seguito C.P.I.), dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, recante la disciplina della protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e ss.mm. ii., dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 2014/C 198/01, dalla comunicazione della Commissione europea COM(2007)799 del 14 dicembre 2007.

1. Per «attività di ricerca» di cui comma 1 si intendono tutte le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato, prodotto o trovato nell'ambito di un programma di ricerca ed attuate dai soggetti di cui al successivo art. 2, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F. e delle risorse economiche da quest'ultimo amministrate, salvo che sia diversamente disposto da specifiche norme o clausole contrattuali.

2. Per «altre attività» di cui comma 1, si intendono tutte le operazioni, dirette al conseguimento di un risultato, prodotto o trovato nell'ambito delle attività di supporto alla ricerca o delle attività scientifico-tecnologiche, ivi comprese le attività che abbiano ad oggetto studi ed analisi di carattere tecnico-scientifico, attuate dai soggetti di cui al successivo art. 2, avvalendosi di attrezzature e strutture appartenenti all'I.N.A.F. e delle risorse economiche da quest'ultimo amministrate. Sono escluse le attività che abbiano esclusivamente ad oggetto l'esercizio di funzioni amministrative.

3. È esclusa dall'applicazione del presente regolamento la disciplina della gestione delle informazioni oggetto di classificazione di segretezza, relative alla tutela degli interessi della Repubblica, che rimane, pertanto, normata esclusivamente dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e s.m.i. e relativi decreti attuativi. Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011, n. 4, la responsabilità della protezione e della tutela delle attività e delle informazioni oggetto di classificazione di segretezza relative agli interessi della Repubblica, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 e s.m.i. resta di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.F.

Art. 2.

Soggetti

1. Il presente regolamento si applica al personale di ricerca, astronomo, tecnologo, nonché al personale di supporto tecnico-amministrativo che presta la propria attività lavorativa presso l'I.N.A.F.:

a. con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale (personale di ruolo);

b. con contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno o a tempo parziale;

c. ai titolari di rapporti di collaborazione – a qualsiasi titolo – con l'I.N.A.F. anche attraverso forme contrattuali di lavoro flessibile previste nell'ambito della pubblica amministrazione ed anche sulla base di programmi di formazione e di inserimento nelle attività dell'I.N.A.F.;

d. al personale appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso l'Istituto.

2. Il presente regolamento si applica altresì:

a. ai tirocinanti, ai dottorandi, ai titolari di borse di studio ed assegni di ricerca;

b. al personale associato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del personale dell'I.N.A.F.

Art. 3.

Prodotti o trovati dell'attività di ricerca e delle altre attività

1. Costituiscono oggetto dei diritti di proprietà intellettuale, di cui all'art. 1, comma 1, i seguenti prodotti o trovati delle «attività di ricerca» e delle «altre attività», così come descritte nell'art. 1, commi 2 e 3:

a) le opere della letteratura scientifica, quali testi scientifici, pubblicazioni, articoli, rapporti tecnici, che siano il risultato della creazione intellettuale dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento e che abbiano il carattere dell'originalità;

b) i programmi per elaboratore — inclusi in essi anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso — in qualsiasi forma espressi purché siano originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore, e che abbiano una esplicita finalità di carattere tecnico-scientifico o comunque siano funzionali al perseguimento di programmi di ricerca scientifica;

c) le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, che abbiano una esplicita finalità di carattere tecnico-scientifico o comunque siano esclusivamente funzionali al perseguimento di obiettivi di ricerca scientifica;

d) l'«invenzione», intesa come la soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico (la quale può fare riferimento alla creazione di un congegno, di un prodotto, di un metodo, anche di tipo organizzativo, di un processo di produzione o di un procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente), ossia la soluzione che, ad una persona esperta in un determinato campo tecnologico, non risulta evidente dallo stato della tecnica;

e) l'«invenzione industriale», intesa come l'invenzione relativa alla implementazione di un metodo o di un processo di lavorazione industriale, di una macchina, di uno strumento, di un utensile o di un dispositivo meccanico, di un prodotto o risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico nuovo che dia immediati risultati industriali;

f) i «modelli di utilità», intesi come i modelli nuovi ed originali, atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti;

g) il «*know-how*», inteso come un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per «segreto» si intende che il *know-how* non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per «sostanziale» si intende che il *know-how* comprende conoscenze indispensabili per la fabbricazione dei prodotti o per l'utilizzazione dei processi; per «individuato» si intende che il *know-how* deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da con-

sentire di verificare se risponde ai criteri di sostanzialità e di segretezza. Il *know-how* è quindi articolato in:

i. «*background know-how*», inteso come l'insieme delle conoscenze ed informazioni sviluppate e/o detenute, a qualsiasi titolo, o autonomamente da I.N.A.F. o individualmente dai soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, antecedentemente alla interazione con terze parti, ossia tutti quei soggetti che siano estranei alle attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3 dalle quali scaturisca il *know-how*;

ii. «*foreground know-how*», inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati di carattere primario delle attività di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte in collaborazione con terze parti;

iii. «*sideground*», inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati di carattere secondario rispetto all'oggetto primario delle attività, di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte in collaborazione con terze parti;

iv. «*postground*», inteso come l'insieme delle conoscenze e dei risultati delle attività, di cui all'art. 1, commi 2 e 3, svolte da I.N.A.F., anche in collaborazione con terze parti, conseguiti dai soggetti di cui all'art. 2, entro e non oltre dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro con I.N.A.F.

h) «i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente», in particolare le parole, compresi nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forma di prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere prodotti o servizi ed attività dell'Istituto, da quelli di altri soggetti, pubblici o privati;

i) la «forma esteriore» di un prodotto o di una sua parte, intesa come l'aspetto dello stesso o di una sua parte, quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, che sia nuovo e con carattere individuale.

j) le «opere del disegno industriale» che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;

k) le «opere dell'ingegno che appartengono all'architettura, al teatro ed alla cinematografia», qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Art. 4.

Diritti di proprietà intellettuale

1. I diritti sulla proprietà intellettuale sono di natura morale e patrimoniale.

2. Costituisce il diritto morale di proprietà intellettuale, il diritto di paternità sul prodotto o trovato, di cui al precedente art. 3, ossia il diritto di essere riconosciuti autori dello stesso. Il diritto morale è proprio dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento ed è personale, imprescrittibile, irrinunciabile ed intrasmissibile.

3. Il diritto patrimoniale si sostanzia:

a. nel diritto di richiedere, nei casi previsti dalla legge, il rilascio, da parte delle Autorità competenti, del titolo che costituisce lo strumento per la tutela giuridica e/o per lo sfruttamento del prodotto o trovato, di cui all'art. 3 del presente regolamento;

b. nel diritto allo sfruttamento economico del prodotto o trovato, di cui all'art. 3 del presente regolamento, ossia il diritto di trarne profitto, entro i limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

4. Il diritto patrimoniale è trasmissibile dal suo titolare, nei casi previste dalla legge, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

5. Il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene al personale di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento e loro aventi causa, qualora:

a. il trovato sia una invenzione industriale scaturita da attività di ricerca finanziata interamente dall'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 65 C.P.I., salva diversa pattuizione.

b. il trovato sia un modello di utilità scaturito da attività di ricerca finanziata interamente dall'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 65 C.P.I., salva diversa pattuizione.

6. Il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene all'I.N.A.F., qualora:

a. l'attività di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato, diverso dai casi di invenzione industriale o di modello d'utilità di cui al comma precedente, sia stata finanziata interamente dall'I.N.A.F.;

b. i soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, cedano all'Istituto la titolarità del diritto patrimoniale nei modi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia;

c. la titolarità del diritto morale sull'invenzione industriale e sul modello di utilità spetti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2;

d. l'attività di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato oggetto di proprietà intellettuale, sia stata finanziata in parte da terzi, siano essi istituzioni di ricerca, organismi pubblici o privati, nazionali, europei, internazionali (attività di ricerca collaborativa), salvo specifici accordi tra I.N.A.F. ed i suddetti soggetti terzi finanziatori;

e. il prodotto o trovato oggetto di proprietà intellettuale sia scaturito da «altre attività», di cui all'art. 1 comma 3, salvo diversa pattuizione.

7. Qualora l'attività di ricerca, da cui sia scaturito il prodotto o trovato oggetto di diritti di proprietà intellettuale, sia stata interamente finanziata da soggetti terzi, siano essi altre istituzioni di ricerca, organismi pubblici o privati, nazionali ed internazionali, il diritto patrimoniale sul prodotto o trovato appartiene all'I.N.A.F. e/o a terzi, in virtù di appositi e specifici accordi tra I.N.A.F ed i suddetti soggetti terzi finanziatori.

Art. 5.

Comunione

1. Se un diritto di proprietà intellettuale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

TITOLO II

TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Capo I

STRUMENTI GIURIDICI DI TUTELA

Art. 6.

Diritto d'autore

1. I prodotti dell'attività intellettuale dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, così come definiti nell'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *j)*, *k)* sono tutelati attraverso l'istituto giuridico del diritto d'autore, che riconosce all'autore originario dell'opera i diritti di carattere morale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii. La titolarità del diritto patrimoniale d'autore è regolata dalla medesima legge e dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Segreto industriale

1. Costituisce segreto industriale, la facoltà del titolare del diritto patrimoniale sul trovato, di vietare a terzi l'acquisizione, divulgazione o utilizzazione, salvo proprio consenso, di qualsiasi informazione relativa ai prodotti o trovati individuati dall'art. 3.

2. Il segreto industriale può essere, facoltativamente, applicato nelle forme e nei limiti previsti dal successivo art. 16, comma 1, dai soggetti di cui all'art. 2, solo ed esclusivamente ai fini della tutela dei diritti patrimoniali di cui al precedente art. 4, comma 3, di cui siano titolari nei termini previsti dal presente regolamento.

3. Il segreto industriale viene, obbligatoriamente, esercitato d'ufficio dall'I.N.A.F., nei seguenti casi:

a. quando la titolarità dei diritti patrimoniali sul trovato spetti all'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 4, comma 6;

b. in tutti i casi nei quali non sia identificabile il soggetto autore del *know-how*, ovvero laddove il *know-how* si riferisca a conoscenze, procedure e processi, adottati, per comune prassi intramoenia nell'esercizio delle attività di ricerca e di altre attività;

c. nelle collaborazioni con terzi. In tal caso, il rispetto del segreto industriale deve essere esteso anche agli altri soggetti che risultino terzi

rispetto alla collaborazione medesima, salvo il caso in cui il *know-how* sia stato conseguito in maniera indipendente dal terzo;

d. in esecuzione di tutti i contratti che ne prevedono espressamente l'applicazione, ovvero in attuazione di Accordi di Riservatezza o *Non Disclosure Agreement* (cosiddetti «NDA» da formularsi sulla base di un *template* predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento).

4. I contratti che prevedono clausole relative al segreto industriale ed alla riservatezza delle informazioni ovvero gli accordi di riservatezza di cui alla lettera *d)* del comma precedente, devono prevedere la competenza del foro di Roma per la risoluzione delle controversie relative al verificarsi di violazioni del segreto industriale.

5. La violazione del segreto industriale integra il reato di cui all'art. 623 codice penale, nonché la violazione dell'art. 12, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 10 del Codice di comportamento dell'I.N.A.F.

Art. 8.

Brevetto per invenzione industriale

1. I diritti di proprietà intellettuale, di cui al precedente art. 4, sulle invenzioni industriali, come definite nell'art. 3, comma 1, lettera *e)*, ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I, possono essere tutelati mediante il «brevetto per invenzione industriale», ossia lo strumento giuridico che garantisce, attraverso il deposito presso l'apposito ufficio dello Stato italiano e/o estero e/o sovranazionale, il monopolio temporaneo di sfruttamento della stessa, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuarla e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Art. 9.

Brevetto per modello di utilità

1. I diritti di proprietà intellettuale, di cui al precedente art. 4, sui modelli di utilità, come definiti nell'art. 3, comma 1, lettera *f)*, ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I, possono essere tutelati mediante il «brevetto per modello di utilità», inteso come lo strumento giuridico che garantisce, attraverso il deposito presso l'apposito ufficio dello Stato italiano, e/o estero e/o sovranazionale, il monopolio temporaneo di sfruttamento dello stesso, consistente nel diritto di escludere i terzi dall'attuarlo e trarne profitto nel territorio dello Stato concedente, entro i limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

Art. 10.

Marchi

1. I diritti di proprietà intellettuale, di cui al precedente art. 4, ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I, possono essere tutelati mediante il «marchio» ovvero lo strumento giuridico che realizza la tutela dei segni distintivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h)*, attraverso la registrazione presso gli organismi designati dalla legge.

Art. 11.

Disegni e modelli

1. I diritti di proprietà intellettuale, di cui al precedente art. 4, ove ricorrano i presupposti previsti dal C.P.I, possono essere tutelati come «disegni e modelli» ovvero lo strumento giuridico che realizza la tutela della forma esteriore di un prodotto o di una sua parte, come descritta nell'art. 3, comma 1, lettera *i)*, attraverso la registrazione presso gli organismi designati dalla legge.

Capo II

PROCEDURA DI ACCLARAMENTO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Art. 12.

Istituzione del Registro Ufficiale dei Trovati (R.U.T.) dell'I.N.A.F.

1. Ai fini della identificazione e della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di cui all'art. 4, attraverso l'applicazione degli strumenti giuridici di tutela, di cui al precedente Capo I, con il presente regolamento, viene istituito il Registro Ufficiale dei Trovati (R.U.T.).

2. Le procedure di iscrizione nel R.U.T. sono curate dall'ufficio competente in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale, il cui responsabile è, altresì, l'Ufficiale tenutario del R.U.T.

3. Il R.U.T. contiene l'annotazione degli estremi identificativi della paternità e la descrizione tecnica di ogni nuovo trovato di cui all'art. 3, del quale risulti accertata la novità e originalità attraverso la procedura definita dai commi successivi.

4. Al fine di valutare l'iscrivibilità dei trovati nel R.U.T, viene istituita una apposita commissione di revisione di pari, rotativa, denominata «Commissione R.U.T.»

5. La commissione R.U.T. è composta da tre membri, scelti dal direttore scientifico su proposta del responsabile dell'ufficio preposto alla gestione del R.U.T. fra esperti di chiara fama nell'ambito del settore specialistico relativo al trovato oggetto di iscrizione. L'incarico è svolto a titolo gratuito. La commissione opera la valutazione dei trovati secondo principi di trasparenza ed imparzialità avvalendosi, ove ritenuto necessario, della revisione paritaria.

6. I membri della commissione R.U.T. devono sottoscrivere l'atto di impegno alla riservatezza sulla base di un *template* predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento, la cui violazione integra quanto previsto dall'art. 7, comma 5. In ossequio al principio di imparzialità, i membri medesimi hanno altresì l'obbligo di segnalare ogni conflitto di interesse, anche solo potenziale, rispetto al trovato oggetto di ciascuna disamina. In presenza di conflitto di interesse da parte di un commissario si provvederà alla sostituzione con un nuovo commissario, nominato con la stessa procedura di cui al comma precedente. In osservanza del principio di trasparenza, i commissari sono tenuti ad indicare nel verbale d'esame i criteri di valutazione adottati e le modalità di svolgimento delle operazioni di disamina.

7. I titolari della istanza di iscrizione nel R.U.T possono chiedere l'accesso agli atti relativi alla disamina del proprio trovato.

Art. 13.

Procedura d'iscrizione nel R.U.T.

1. I soggetti, di cui al precedente art. 2 che, nello svolgimento della propria attività per e/o presso l'I.N.A.F., hanno conseguito un risultato o un trovato di cui al precedente art. 3, sono tenuti a presentare istanza di registrazione nel R.U.T. sulla base di un *template* predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento. Sono esentati da tale obbligo, gli autori dei trovati che vanno registrati secondo le modalità di cui al successivo comma 7.

2. All'atto della comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti istanti esprimono la propria volontà di non cedere all'I.N.A.F. tutti gli eventuali diritti patrimoniali scaturenti dal trovato, oggetto della comunicazione, ovvero di cederli, in maniera irrevocabile, in favore dell'I.N.A.F. sottoscrivendo, in tal caso, l'apposito atto di cessione allegato alla istanza registrazione di cui al precedente comma.

3. L'ufficio competente ai sensi del comma 2 del precedente art. 12 trasmette alla commissione R.U.T. di cui all'articolo precedente, l'istanza di iscrizione ed i relativi allegati tecnici e/o descrittivi del trovato.

4. La commissione R.U.T. può chiedere, ai fini della valutazione del trovato, integrazioni documentali e/o chiarimenti per iscritto, attraverso l'ufficio competente.

5. Le procedure di valutazione devono concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di iscrizione del trovato nel R.U.T. Tale termine è sospeso nell'ipotesi di cui al comma precedente fino all'acquisi-

zione della documentazione richiesta ed è prorogabile di ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità.

6. A conclusione delle valutazioni, la commissione comunica all'ufficio competente la sussistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione nel R.U.T., il quale provvede, in caso di esito positivo, alla registrazione del trovato nel Registro, previa determina del direttore scientifico. Tale provvedimento viene notificato al soggetto istante.

7. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, eccetto i testi scientifici ed i rapporti tecnici, avviene virtualmente ed automaticamente, attraverso la loro citazione nella sezione risorse referate del «*Digital Library portal for researchers in Astronomy and Physics*», gestito dal *Smithsonian Astrophysical Observatory* (SAO) per autorizzazione della *National Aeronautics and Space Administration* (N.A.S.A.) del Governo degli Stati Uniti d'America (U.S.A.).

8. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'art. 3, comma 1 lettere *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *i)*, *j)*, *k)* viene effettuata, previo accertamento della originalità e novità da parte della commissione R.U.T. Nel caso in cui l'originalità sia stata attestata da soggetti terzi riconosciuti dall'I.N.A.F. in forza di accordi di collaborazione scientifica, la registrazione nel R.U.T. avviene previa verifica, da parte della commissione medesima, della validità delle procedure di accertamento della originalità, esperite dal soggetto terzo.

9. La registrazione nel R.U.T. dei trovati di cui all'art. 3, comma 1, lettera *g)* viene effettuata in conseguenza dell'avvenuto accertamento dei presupposti di sostanzialità da parte della commissione R.U.T.

Art. 14.

Accesso al R.U.T.

1. Il Responsabile del R.U.T. non è tenuto a dare visione della parte relativa alla descrizione tecnica dei trovati, né copia, certificato od estratto se non al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul singolo trovato iscritto e a chi ne sia autorizzato dalla legge o dall'Autorità giudiziaria.

2. Tutti gli accessi al R.U.T. devono essere annotati in un apposito Registro degli Accessi (R.A.R.U.T.).

Capo III

PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA GIURIDICA

Art. 15.

Procedure di riconoscimento e di tutela del diritto di autore

1. Il diritto morale d'autore di cui all'art. 6 è automaticamente riconosciuto ai soggetti di cui all'art. 2, autori dei prodotti o trovati di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *j)*, *k)*, qualora ne sia stata accertata l'originalità nelle forme previste dal precedente art. 12. La titolarità dei diritti patrimoniali su tali prodotti o trovati è riconosciuta ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, laddove prevista.

2. In presenza di una violazione del diritto di autore, che risulti lesiva per l'immagine dell'I.N.A.F., il consiglio di amministrazione ha la facoltà di deliberare il ricorso in giudizio, qualora si renda necessario tutelare il buon nome dell'Istituto, previa istruttoria congiunta della direzione generale e della direzione scientifica, ognuna per le parti di rispettiva competenza.

3. Nel caso di querela di parte per violazione del diritto di autore, sporta dai soggetti di cui all'art. 2, il consiglio di amministrazione, laddove ravvisi la necessità di tutelare il buon nome dell'Istituto, può decidere la costituzione dell'I.N.A.F. come parte civile nel conseguente procedimento giudiziario, previa istruttoria congiunta della direzione generale e della direzione scientifica, ognuna per le parti di rispettiva competenza.

Art. 16.

Procedure di applicazione del segreto industriale

1. L'applicazione del segreto industriale nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 7, in assenza di cessione dei diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 13, comma 2, viene attuata direttamente dai soggetti interessati, in accordo con l'ufficio competente in materia di gestione e tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il quale potrà effettuare, a propria discrezione, attività ispettiva sulla corretta attuazione del segreto al fine di prevenirne eventuali abusi d'uso. In caso di accertamenti di abuso d'uso, l'I.N.A.F. è comunque esente da ogni responsabilità verso terzi, che, pertanto, resta a carico esclusivo dei soggetti medesimi.

2. Nei casi previsti dal comma 3 del precedente art. 7, l'ufficio competente in materia provvede ad identificare, specificamente per ogni singolo caso, le misure atte a garantire la tutela delle informazioni oggetto del segreto. Le suddette misure vengono rese esecutive mediante notifica agli interessati dell'apposito provvedimento dispositivo del direttore scientifico.

Art. 17.

Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale in assenza di cessione dei diritti patrimoniali

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, che non hanno ceduto all'I.N.A.F. i diritti di sfruttamento sul trovato ed intendano richiedere il brevetto per invenzione industriale, della quale sia stata accertata la novità, originalità, e titolarità per effetto della registrazione nel R.U.T., possono effettuare, a proprie spese, il deposito della relativa domanda di brevetto, dandone preventiva notizia all'I.N.A.F., a mezzo posta elettronica certificata, attraverso un *template* predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4 CPI.

Art. 18.

Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale nei casi di cessione all'I.N.A.F. dei diritti di patrimoniali e negli altri casi di titolarità dell'I.N.A.F.

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale, di cui possieda la titolarità dei diritti di sfruttamento, avvia, a proprie spese, le procedure di deposito della domanda di brevetto presso i competenti Uffici degli Stati in cui intende far valere il brevetto e/o presso le competenti Istituzioni sovranazionali.

2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Nella ipotesi di cui al comma 1, l'I.N.A.F. ne dà tempestiva comunicazione all'inventore.

4. È vietata la brevettazione per esigenze diverse dallo sfruttamento commerciale diretto e/o da finalità di valorizzazione economica, intesa come partecipazione a bandi competitivi.

5. Entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. deve procedere alla sua valorizzazione economica, nelle forme previste dal successivo art. 28. Se, allo scadere del predetto termine, non risultano pervenuti introiti da sfruttamento e/o valorizzazione economica, il brevetto deve essere abbandonato.

Art. 19.

Procedure di brevettazione dell'invenzione industriale con cessione a terzi dei diritti patrimoniali

1. I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento possono cedere a terzi il diritto al deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale, della quale sia stata accertata la novità ed originalità in conseguenza della registrazione nel R.U.T., nonché la titolarità dei diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera *a)*, esclusivamente nel caso in cui l'I.N.A.F. abbia rinunciato all'acquisizione dei diritti patrimoniali, non procedendo alla sottoscrizione del contratto di

cessione di cui ad un *template* predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.

Art. 20.

Procedure di brevettazione del modello di utilità in assenza di cessione dei diritti patrimoniali

1. I soggetti, di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento, che intendano richiedere il brevetto per modello di utilità, di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 3, del quale sia stata accertata la novità ed originalità, nonché la titolarità dei diritti ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera *b)* per effetto della registrazione nel R.U.T., possono effettuare, a proprie spese, il deposito della relativa domanda di brevetto, dandone preventiva notizia all'I.N.A.F., a mezzo di posta elettronica certificata, attraverso un *template* predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4 CPI.

Art. 21.

Procedure di brevettazione del modello di utilità con cessione all'I.N.A.F. dei diritti patrimoniali e negli altri casi di titolarità dell'I.N.A.F.

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di brevetto per modello di utilità, di cui alla lettera *f)* del comma 1 del precedente art. 3, di cui possieda la titolarità dei diritti di sfruttamento, avvia, a proprie spese, le procedure di deposito della domanda di brevetto presso i competenti Uffici degli Stati in cui intende far valere il brevetto e/o presso le competenti Istituzioni sovranazionali.

2. Ai fini del rilascio del brevetto si applicano le procedure previste dal decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

3. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F. ne dà tempestiva comunicazione all'inventore.

4. È vietata la brevettazione per esigenze diverse dallo sfruttamento commerciale diretto o da finalità di valorizzazione economica della invenzione.

5. Entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. deve procedere alla sua valorizzazione economica, nelle forme previste dal successivo art. 28. Se, allo scadere del suddetto termine, non risultano pervenuti introiti da sfruttamento e/o valorizzazione economica, il brevetto deve essere abbandonato.

Art. 22.

Procedure di deposito del brevetto modello di utilità con cessione a terzi dei diritti di sfruttamento

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento possono cedere a terzi il diritto al deposito della domanda di brevetto per modello di utilità di cui alla lettera *f)* del comma 1 dell'art. 3, del quale sia stata accertata la originalità in conseguenza della registrazione nel R.U.T., nonché la titolarità dei diritti patrimoniali ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera *b)*, esclusivamente nel caso in cui I.N.A.F. abbia rinunciato all'acquisizione dei diritti patrimoniali, non procedendo alla sottoscrizione del contratto di cessione, di cui al *template* predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.

Art. 23.

Procedure di registrazione di marchi dell'I.N.A.F.

1. Nel caso che l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di registrazione dei segni distintivi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *h)*, dei quali cui sia stata accertata la originalità in conseguenza della registrazione nel R.U.T. — ivi compresi i segni distintivi aventi per oggetto finalità di comunicazione istituzionale proprie dell'Istituto e delle sue strutture di ricerca ed uffici, che richiamino, anche solo parzialmente, i loghi dell'I.N.A.F. e/o siano descrittivi di progetti o attività comunque riconducibili, anche in maniera indiretta, all'I.N.A.F. — avvia le procedure di deposito della domanda di registrazione del marchio presso gli Uffici preposti, nazionali ed esteri, attraverso l'ufficio dell'I.N.A.F. competente in materia di diritti proprietà intellettuale.

2. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F., ne dà tempestiva comunicazione all'autore.

Art. 24.

Procedure di registrazione di disegni e modelli dell'I.N.A.F.

1. Nel caso in cui l'I.N.A.F. intenda procedere al deposito della domanda di registrazione della «forma esteriore» di un prodotto o di parte di esso, come descritta dall'art. 3, comma 1, lettera *i)*, avvia le procedure di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello presso i preposti Uffici, nazionali ed esteri, attraverso l'ufficio dell'I.N.A.F. competente in materia di diritti di proprietà intellettuale.

2. Nella ipotesi di cui al comma precedente, l'I.N.A.F. ne dà tempestiva comunicazione all'autore.

Art. 25.

Diritti di prelazione

1. I.N.A.F. gode del diritto di prelazione su tutte le cessioni e concessioni in licenza di uso aventi per oggetto i diritti patrimoniali di cui all'art. 4, comma 3 dei quali sia titolare il personale ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento.

2. Il diritto di prelazione è esercitato nelle forme stabilite dal presente regolamento, entro il limite di 5 anni dalla data di riconoscimento del diritto.

3. I.N.A.F. ha altresì diritto all'acquisto dei diritti patrimoniali di cui all'art. 4, comma 3, nel caso in cui il titolare non li eserciti, nelle forme consentitegli dalla legge, entro 5 anni dal riconoscimento degli stessi.

TITOLO II

VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Capo I

STRUMENTI GIURIDICI DI VALORIZZAZIONE E RELATIVE PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Art. 26.

Valorizzazione economica

1. Ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138 e dello Statuto dell'I.N.A.F., l'Istituto promuove la valorizzazione, anche per finalità produttive, dei risultati della ricerca, svolta o coordinata, dalla propria rete scientifica.

2. La valorizzazione economica, di cui al comma precedente, viene attuata, esclusivamente, attraverso le procedure previste dal presente regolamento, nel rispetto dei canoni e dei principi con cui opera la pubblica amministrazione per il perseguimento del fine pubblico.

3. Sono esclusi dalla valorizzazione economica di cui al comma 2, i trovati, eventualmente, identificati come oggetto d'interesse della Repubblica dalla competente Autorità nazionale per la sicurezza.

4. Sono esclusi dalla valorizzazione economica di cui al comma 2, i trovati, diversi da quelli che rientrano nella fattispecie di cui al comma precedente, aventi, eventualmente, un comprovato carattere di supremo interesse pubblico, chiaramente identificato ed espressamente dichiarato dal Governo della Repubblica e/o da altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 27.

Valorizzazione mediante cessione o licenza a terzi dei diritti di proprietà intellettuale

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1 che siano titolari dei diritti patrimoniali sul trovato, ai sensi del presente regolamento, possono cedere o concedere in licenza d'uso a terzi i propri diritti di sfruttamento, previa comunicazione obbligatoria all'I.N.A.F.

2. L'I.N.A.F. gode del diritto di prelazione sulla cessione o concessione in licenza di cui al comma 1. La rinuncia al diritto di prelazione ovvero la volontà di avvalersene va, sempre ed obbligatoriamente, manifestata al titolare del trovato, al quale vanno, altresì, contestualmente notificate le prescrizioni obbligatorie per la tutela della proprietà intellettuale di *background* e/o complementare, relativa al trovato oggetto di cessione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'I.N.A.F. ha diritto a percepire il 30 % dei proventi o canoni derivanti dalla cessione o concessione in licenza.

4. L'ammontare dell'introito previsto per l'I.N.A.F. dal precedente comma 3, dovrà essere ripartito secondo le modalità previste da un apposito Disciplinare sulla ripartizione degli *overhead*.

5. Nel caso in cui il titolare del brevetto non ne abbia iniziato lo sfruttamento, entro 5 anni dalla data di rilascio del brevetto, l'I.N.A.F. acquisisce automaticamente il diritto non esclusivo allo sfruttamento dell'invenzione ai sensi dell'art. 65, comma 4 CPI.

6. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore dell'I.N.A.F. ove ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 70, comma 1 CPI.

Art. 28.

Valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale dell'I.N.A.F. e/o ad esso ceduti

1. In tutti i casi in cui la titolarità dei diritti patrimoniali sui prodotti o trovati di cui all'art. 3 spetti all'I.N.A.F. ai sensi dell'art. 4 commi 6 e 7, l'Istituto provvede ad attuare le possibili forme di valorizzazione economica in conformità con le regole di evidenza pubblica e con i principi di trasparenza e di libera concorrenza, evitando il generarsi di asimmetrie informative e distorsioni del mercato.

2. Sono vietate cessioni e/o concessioni in licenza d'uso a titolo gratuito dei diritti patrimoniali previsti dal precedente art. 4, comma 3, salvo che esse debbano avvenire per finalità aventi comprovato carattere di supremo interesse pubblico e comunque nel rispetto delle regole di evidenza pubblica, nonché dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, evitando il generarsi di asimmetrie informative e distorsioni del mercato.

3. Nei casi di cessione ad I.N.A.F. della titolarità del diritto patrimoniale ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettera *b)*, il 50 % degli introiti derivanti dalle attività di valorizzazione economica dei diritti spetta al cedente titolare del diritto morale. Il restante 50 % dovrà essere ripartito secondo le modalità previste da un apposito Disciplinare sulla ripartizione degli *overhead*.

4. Nei casi in cui la titolarità del diritto patrimoniale sul trovato appartenga ad I.N.A.F., ai sensi dell'art. 4, comma 6, lettere *a), c), d), e), f)* e dell'art. 4 comma 7, il 50 % degli introiti derivanti dalle attività di valorizzazione economica dei diritti spetta al titolare del diritto morale. Il restante 50 % dovrà essere ripartito secondo le modalità previste da un apposito Disciplinare sulla ripartizione degli *overhead*.

5. Il contratto di licenza d'uso di cui al comma 1 deve prevedere:

a) l'oggetto della licenza e la definizione del suo ambito di applicazione;

b) la durata della licenza;

c) il corrispettivo che può consistere in una quota una tantum e/o in royalties rapportate al volume d'affari e/o al raggiungimento di obiettivi economici dello sfruttamento;

d) l'obbligo del licenziatario di comunicazione periodica dei risultati economici conseguenti allo sfruttamento e il diritto dell'I.N.A.F. di richiedere l'accesso ai documenti contabili rilevanti per la determinazione dei risultati;

e) la possibilità o esclusione di sub-licenza.

Art. 29.

Attività di ricerca e consulenza per esclusivo interesse del terzo

1. L'I.N.A.F. può eseguire attività di ricerca e consulenza per conto di soggetti terzi, siano essi organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali, e nel loro esclusivo interesse, purché non in conflitto con la missione istituzionale dell'Istituto, attraverso la stipula di un apposito contratto, ovvero:

a. attraverso una convenzione che può, eventualmente, essere non onerosa, esclusivamente nel caso in cui il soggetto terzo sia una amministrazione pubblica o un ente pubblico non economico, nazionale o estero;

b. attraverso un contratto, a titolo esclusivamente oneroso a favore dell'I.N.A.F., nel caso in cui il terzo sia un soggetto privato e/o diverso da quelli di cui alla precedente lettera *a)*.

2. Per attività di consulenza di cui al precedente comma 1 sono da intendersi:

a. studi a carattere monografico, formulazione di pareri tecnici e/o scientifici, pareri su attività progettuali, studi di fattibilità, assistenza tecnica e scientifica, attività di coordinamento o supervisione su tematiche che non risultino oggetto di attività di ricerca o altra attività presente nel Piano triennale e nel Piano a lungo termine dell'I.N.A.F.;

b. attività di formazione, quali progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze, predisposizione di materiale didattico su tematiche specialistiche diverse dalle attività di divulgazione istituzionale.

3. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza ed evitando di generare asimmetrie informative nel mercato di riferimento, nonché secondo il modello appositamente predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3, e devono essere sottoscritti seguendo l'*iter* indicato nell'art. 31. I contratti medesimi devono prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale venga riportato il dettaglio delle consulenze richieste dal committente ed il programma di sviluppo delle stesse.

4. Il corrispettivo per le attività di ricerca e consulenza di cui al presente articolo deve essere determinato in modo da consentire, al lordo degli oneri e delle imposte nella misura di legge, la copertura di tutti i costi derivanti dal contratto, in particolare:

a) i costi per eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;

b) i costi per eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie per l'esecuzione della prestazione o il relativo costo di noleggio;

c) i costi per il personale dipendente impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'I.N.A.F.;

d) il costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;

e) il costo relativo ad eventuali contratti per prestazioni professionali o collaborazioni esterne, al lordo dei relativi oneri a carico dell'INAF, il quale, in ogni caso, deve essere inferiore al 50% del corrispettivo;

f) il costo per eventuale finanziamento, parziale o totale di borse di studio post-laurea, dottorato di ricerca, post-dottorato e assegni di ricerca;

g) i costi per eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;

h) i costi gravanti sulle strutture interessate non compresi nei punti precedenti, prevedibili e direttamente incidenti sul costo complessivo della prestazione;

i) i costi per spese di carattere generale imputabili alla Struttura ed all'INAF e non direttamente rendicontabili, applicando la percentuale, stabilita periodicamente dal Consiglio di amministrazione, sui costi diretti di cui ai punti precedenti;

j) un «*overhead*» pari alla percentuale stabilita da un apposito Disciplinare per gli *overhead* sui costi diretti di cui ai punti precedenti.

5. I proventi da *overhead* di cui alla precedente lettera *j)* devono essere ripartiti, secondo le modalità previste da un apposito Disciplinare per gli *overhead*.

6. Qualora dallo svolgimento delle attività scaturenti dal contratto di ricerca e/o consulenza derivino risultati suscettibili di protezione poiché oggetto di diritti di proprietà intellettuale, essi devono essere tutelati e valorizzati in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e per mezzo di apposite clausole inserite nel contratto.

Art. 30.

Prestazioni a tariffario

1. L'I.N.A.F. può stipulare contratti per conto di terzi e nel loro esclusivo interesse, aventi per oggetto prestazioni a tariffario, ossia prestazioni, anche a carattere tecnico, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, su richiesta di soggetti terzi ed a contenuto standardizzato, che consistono:

a. nell'utilizzo di attrezzature e personale tecnico dell'I.N.A.F. per l'esecuzione di prove, analisi di routine, tarature, controlli ossia di prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati, consistenti in esperienze o in misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente;

b. in attività, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, i cui risultati costituiscano esperienze e misure su materiali, apparecchiature e strutture.

2. Il tariffario di cui al comma 1 è approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta della direzione scientifica. La proposta di formulazione del tariffario deve tenere in debita considerazione gli elementi di cui al comma 1 ed i tariffari vigenti presso enti locali o territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati nel mercato per la stessa tipologia di prestazioni, o per prestazioni similari da enti pubblici o privati. Il tariffario è aggiornato con cadenza annuale dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore scientifico, nell'ultima seduta utile dell'anno solare.

3. I contratti di cui al comma 1 devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza ed evitando di generare asimmetrie informative nel mercato di riferimento, nonché seguendo il modello appositamente predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 e devono essere sottoscritti seguendo l'*iter* indicato nell'art. 31. I contratti medesimi dovranno prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale viene riportato il dettaglio delle prestazioni richieste dal committente.

4. Il corrispettivo per le prestazioni a tariffario di cui al presente articolo deve essere determinato in modo da consentire, al lordo degli oneri e delle imposte nella misura di legge, la copertura di tutti i costi derivanti dal contratto, in particolare:

a) i costi per eventuale acquisto o noleggio di beni, materiali di consumo e servizi necessari allo svolgimento dell'attività;

b) i costi per eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche necessarie per l'esecuzione della prestazione o il relativo costo di noleggio;

c) i costi per il personale dipendente impegnato nell'esecuzione della prestazione, al lordo dei relativi oneri a carico dell'I.N.A.F.;

d) il costo derivanti da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;

e) i costi, al lordo dei relativi oneri a carico dell'Istituto, per eventuali prestazioni professionali o collaborazioni esterne dell'I.N.A.F. necessari per l'esecuzione della prestazione. In ogni caso, l'ammontare di questa voce di costo non deve superare il 50% del corrispettivo della prestazione a tariffario stessa;

f) il costo per eventuale finanziamento, parziale o totale di borse di studio post-laurea, dottorato di ricerca, post-dottorato e assegni di ricerca;

g) i costi per eventuali coperture assicurative contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;

h) i costi gravanti sulle strutture interessate non compresi nei punti precedenti, prevedibili e direttamente incidenti sul costo complessivo della prestazione;

i) i costi per spese di carattere generale imputabili alla Struttura ed all'I.N.A.F. e non direttamente rendicontabili, applicando la percentuale, stabilita periodicamente dal consiglio di amministrazione, sui costi diretti di cui ai punti precedenti;

j) un «*overhead*» pari alla percentuale stabilita da un apposito Disciplinare per gli *overhead* sui costi diretti di cui ai punti precedenti.

7. I proventi da *overhead* di cui alla precedente lettera *j)* devono essere ripartiti, secondo le modalità previste da un apposito Disciplinare per gli *overhead*.

8. Qualora dallo svolgimento delle attività scaturenti dal contratto di prestazione a tariffario derivino risultati suscettibili di protezione poiché oggetto di diritti di proprietà intellettuale, essi devono essere tutelati e valorizzati in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e per mezzo di apposite clausole inserite nel contratto.

Art. 31.

Contratto per conto di terzi: procedura autorizzativa e stipula

1. Le attività e prestazioni conto terzi, descritte negli articoli 29 comma 2 e 30 comma 1 del presente regolamento, sono svolte sulla base di appositi contratti e convenzioni redatti per iscritto secondo le norme di legge e, in particolare, seguendo i *templates* appositamente predisposti ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento.

2. La stipula di suddetti contratti/convenzioni avviene — previo nulla osta del direttore scientifico – a seguito di un'istruttoria svolta, secondo le modalità indicate nei commi successivi del presente articolo, su istanza motivata di terzi al direttore della struttura o delle strutture I.N.A.F. d'interesse, la quale indichi il progetto, i terzi destinatari della proposta, la ripartizione delle ore di lavoro da dedicarvi, le stime preliminari dei costi.

3. Il direttore di struttura, ricevuta l'istanza e sentito il direttore scientifico, nomina il responsabile di progetto, ovvero il dipendente di struttura I.N.A.F. responsabile della esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto per conto di terzi, il quale svolge, altresì, l'istruttoria per una valutazione di compatibilità dell'esecuzione della prestazione richiesta rispetto alle attività istituzionali. All'esito dell'istruttoria, egli è tenuto a trasmettere al direttore della struttura una relazione contenente:

a. la richiesta da parte dei terzi;

b. la valutazione di compatibilità delle attività richieste rispetto alle attività ordinarie;

c. il programma delle attività con indicazione dei tempi e degli strumenti necessari alla loro esecuzione;

d. l'indicazione del personale direttamente coinvolto;

e. la proposta di corrispettivo valutata sulla base degli elementi indicati all'articolo precedente, tenuto conto della natura delle attività e delle altre risorse necessarie alla loro esecuzione.

4. Il direttore di struttura – in caso di più strutture coinvolte viene incaricato il direttore della struttura in cui si svolgono prevalentemente le attività — trasmette la relazione al competente ufficio della direzione scientifica dell'I.N.A.F., al fine di ottenere il nulla osta del direttore scientifico alla stipula del contratto.

5. Il direttore di struttura di cui al comma precedente, acquisito il nulla osta della direzione scientifica alla stipula del contratto ed informati i direttori delle altre strutture I.N.A.F. eventualmente coinvolte nel progetto, può procedere direttamente alla stipula del contratto, previa informativa alla direzione scientifica tramite l'ufficio competente, se il valore del corrispettivo è stimato fino a un massimo di euro 200.000,00, IVA esclusa. Per importi superiori, il contratto deve essere sottoscritto dal direttore generale.

Art. 32.

Consuntivo delle prestazioni e compensi del personale

1. Eseguite le attività previste dal contratto/convenzione ai sensi degli articoli 29 e 30 del presente regolamento, il responsabile di progetto predispone un rapporto conclusivo, da trasmettersi alla direzione scientifica da parte del direttore della struttura presso cui si sono svolte.

2. Il rapporto dovrà contenere la rendicontazione dettagliata dei costi per ogni voce indicata agli articoli 29 e 30 ed il resoconto delle prestazioni realizzate dagli operatori, predisponendo un apposito elenco, con i nominativi di coloro che hanno, a qualsiasi titolo, collaborato allo svolgimento delle predette attività, indicando:

a. la qualifica del personale;

b. le attività e del tempo dedicato allo svolgimento delle stesse;

c. le conoscenze e specifiche competenze di carattere tecnico;

d. le responsabilità derivanti dalla eventuale sottoscrizione di relazioni o risultati di prove, analisi, sperimentazioni, ecc.

3. A conclusione delle attività previste dal contratto, il direttore della struttura di afferenza del responsabile trasmette il rapporto, di cui al comma precedente, al direttore scientifico ed al direttore generale per i seguiti di rispettiva competenza.

Art. 33.

Valorizzazione mediante creazione di società finalizzate allo sfruttamento economico dei trovati

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, che intendano avviare, in maniera individuale o congiuntamente, un'attività di sfruttamento economico di un risultato, prodotto o trovato, possono costituire, esclusivamente per tale fine, una «*start-up* innovativa», nei modi previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.F., nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non concorrenzialità con le attività oggetto della missione istituzionale dell'I.N.A.F.

2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata all'ufficio competente in materia di Proprietà intellettuale, secondo il *template* predisposto ai sensi dell'art. 49 comma 3 del presente regolamento, il quale effettuerà l'istruttoria di verifica della sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 1. La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni, intese quali requisiti minimi di ammissione:

a. trovato del quale si vuole avviare l'attività imprenditoriale;

b. business plan;

c. analisi di mercato;

d. lettera di referenza di eventuali investitori, c.d. *angel investors*.

L'istruttoria di autorizzazione si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione con la notifica all'interessato dell'esito dell'istruttoria medesima.

3. La partecipazione a *start-up* innovative che siano costituite da soggetti terzi è disciplinata dalla normativa vigente prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e comunque previa valutazione della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, anche solo potenziali, tra le società e l'I.N.A.F., ai sensi dell'art. 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.

4. L'esercizio di qualsiasi attività, tesa ad uno sfruttamento economico che richieda la costituzione di una società con una partecipazione dell'I.N.A.F., anche avente carattere di spin-off, è disciplinato esclusivamente per legge, ovvero dalle norme sulle società a partecipazione pubblica, indipendentemente dalla quota di partecipazione dell'Istituto al capitale sociale. È comunque vietata la costituzione di società il cui scopo sia in concorrenza, anche solo potenziale, con qualsiasi attività oggetto della missione istituzionale dell'I.N.A.F. In tutti casi si applica, comunque, la disciplina dell'art. 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.

Art. 34.

Obblighi dei soggetti autorizzati alla costituzione e/o partecipazione alla start-up *innovativa*

1. Il personale, dipendente di ruolo a tempo indeterminato, che intenda avviare una *start-up* innovativa ai sensi del precedente art. 33, deve obbligatoriamente optare tra una delle due seguenti opzioni:

a. collocamento in *part-time*, in misura non inferiore al 40%, per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, non prorogabile né rinnovabile;

b. aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianità per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, non prorogabile né rinnovabile;

2. Il personale, dipendente non di ruolo a tempo determinato, che intenda avviare una *start-up* innovativa ai sensi del precedente art. 31, deve obbligatoriamente optare tra una delle due seguenti opzioni:

a. collocamento in *part-time*, in misura non inferiore al 50%, compatibilmente con la durata del contratto a termine e, comunque, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, previo *nulla osta* del direttore della struttura e del responsabile scientifico del progetto di ricerca oggetto del contratto di lavoro a tempo determinato;

b. aspettativa senza assegni e senza decorrenza di anzianità per un periodo continuativo non superiore a 36 mesi, compatibilmente con la durata del contratto a termine.

3. I titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, che intendano avviare una *start-up* innovativa di cui al precedente art. 33, possono richiedere la sospensione temporanea dell'assegno di ricerca, per una durata complessiva non superiore a 36 mesi, compatibilmente con la durata dell'assegno, previo nulla osta del responsabile scientifico e del direttore della struttura.

4. I titolari di forme contrattuali di lavoro flessibile possono avviare una *start-up* innovativa di cui al precedente art. 33, tranne che nel caso in cui il contratto di collaborazione preveda espressamente l'esclusività della attività di collaborazione, sempre che non vi sia conflitto di interessi con l'attività svolta per l'I.N.A.F.

5. Allo scadere del periodo complessivo di 36 mesi, il personale di cui ai commi 1 e 2 rientrerà in servizio, nella condizione originaria.

6. Nel caso in cui il personale di cui ai commi 1 e 2, che ha avviato una *start-up* innovativa, intenda continuare detta attività dovrà risolvere il rapporto di lavoro con l'I.N.A.F.

7. I soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione per la costituzione e/o partecipazione alla start up innovativa devono informare l'I.N.A.F. della sussistenza di ogni eventuale conflitto d'interessi, anche solo potenziale, fra la società e l'I.N.A.F.

8. L'I.N.A.F. ha l'obbligo di condurre opportune attività di auditing per verificare l'effettiva assenza di conflitti di interesse e di richiedere la rimozione delle cause che siano all'origine del conflitto di interesse rilevato, nonché per verificare la cessazione, anche di fatto, dei benefici previsti dalla convenzione di cui al successivo art. 35, comma 1.

9. In ogni caso, il personale autorizzato ad operare nella start up innovativa nei termini previsti dal presente regolamento, è tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'I.N.A.F. e delle attività da questo gestite.

Art. 35.

Incentivazione alla costituzione di società per lo sfruttamento economico dei trovati

1. L'I.N.A.F. può concedere alla società di «*start-up* innovativa» di cui al precedente art. 33, per mezzo di specifica convenzione — secondo il *template* predisposto ai sensi dell'art. 49 comma 3 del presente regolamento — non rinnovabile, da sottoscriversi entro tre mesi dalla costituzione della società e per una durata massima, non prorogabile, di 33 mesi, la utilizzazione di strumentazioni, attrezzature, spazi e locali di appartenenza dell'Istituto, esclusivamente nel tempo complementare all'attività di ricerca svolta dall'I.N.A.F. e previa autorizzazione del direttore della struttura in cui si trovano gli spazi e le attrezzature e senza pregiudizio per l'ordinaria attività dell'Istituto. In tal caso, l'I.N.A.F. provvederà alla nomina di un responsabile della vigilanza sul rispetto dei termini della convenzione, in particolare:

a. sulle modalità operative di accesso ai locali e di utilizzo della strumentazione;

b. sul rispetto delle norme di sicurezza;

c. sul rispetto delle regole di trasparenza e riservatezza;

d. sulle disposizioni inerenti la tutela della proprietà intellettuale.

2. La convenzione di cui al comma precedente deve, altresì, prevedere apposite regole circa la utilizzazione e le modalità di tutela del nome e dell'immagine dell'I.N.A.F. e delle strutture di ricerca coinvolte nella convenzione, al fine di evitare comportamenti lesivi per I.N.A.F. e garantire l'attribuzione di un giusto riconoscimento, anche in termini di nome ed immagine all'Istituto. Tale beneficio di utilizzazione del nome e dell'immagine dell'I.N.A.F non può avere una durata superiore alla durata della convenzione.

3. La convenzione deve, obbligatoriamente, contenere apposite clausole di recesso o di modifica della stessa, nonché prescrizioni a salvaguardia della riservatezza delle informazioni e tutela della proprietà intellettuale dell'Istituto.

4. Al fine di stimolare l'imprenditorialità attraverso la costituzione di società di *start-up* innovative, il premio annuale per l'innovazione, denominato «I.N.A.F.INNOVA», di cui al successivo art. 38, deve altresì comprendere un contributo, in forma di rimborso parziale, delle spese di avvio di una *start-up* innovativa.

Art. 36.

Incompatibilità e conflitti di interesse

1. Non possono richiedere l'autorizzazione alla costituzione di una società di cui al precedente art. 33, né assumere cariche direttive ed amministrative nelle suddette società:

a. il presidente ed membri del consiglio di amministrazione di I.N.A.F.;

b. il presidente ed i membri del consiglio scientifico;

c. il direttore generale;

d. il direttore scientifico;

e. i direttori delle strutture di ricerca;

f. i responsabili delle unità scientifiche centrali della direzione scientifica, ivi in servizio, nonché il personale ad esse assegnato;

g. il responsabile dell'ufficio competente in materia di diritti proprietà intellettuale e di incentivazione dell'innovazione ed il personale ad esso assegnato, laddove diverso da una unità scientifica centrale;

h. i componenti delle commissioni di esperti costituite nella materia della proprietà intellettuale e della incentivazione dell'innovazione.

2. La sede legale e la sede operativa della società di cui all'art. 33, comma 1 non possono coincidere con la sede di lavoro, né con la sede di servizio, né essere destinazione di missione per i soggetti di cui all'art. 2. I direttori delle strutture di ricerca presso le quali afferiscono o prestano servizio i soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione alla costituzione o partecipazione alla *start-up* innovativa sono responsabili della applicazione della presente norma e vigilano sull'applicazione della stessa.

3. Le società di cui al precedente art. 33 non possono fornire ad I.N.A.F. beni e/o servizi, oggetto della loro missione imprenditoriale, per 36 mesi dalla costituzione delle stesse o comunque per tutto il periodo di durata della convenzione di cui all'articolo precedente e per i 24 mesi successivi, fatto salvo il caso di comprovata e documentata unicità del bene o servizio oggetto di acquisto da parte dell'I.N.A.F., come previsto dall'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ed eventuali ss.mm.ii.

4. Nel caso in cui sia accertata la sussistenza di una situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interesse ai sensi del presente regolamento, l'I.N.A.F. ha l'obbligo di attivare le procedure previste dalla legge, anche di carattere disciplinare.

Art. 37.

Diritti di prelazione sulle società per lo sfruttamento economico dei trovati

1. L'I.N.A.F. gode del diritto di prelazione nel caso di cessione delle società di cui all'art. 31, qualora questa intervenga entro tre anni dalla data di costituzione della stessa. La rinuncia al diritto di prelazione ovvero la volontà di avvalersene, deve essere obbligatoriamente manifestata, anche verso gli aventi causa.

2. Al fine di consentire all'I.N.A.F. di esercitare il diritto di cui al comma precedente, i titolari delle società di cui all'art. 33 ed i loro aventi causa, hanno l'obbligo di notificare all'I.N.A.F. la volontà di procedere alla cessione della società.

TITOLO III

INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE

Capo I

INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE INTRAMOENIA

Art. 38.

Innovazione intramoenia

1. Si definisce innovazione intramoenia l'innovazione generata all'interno dell'ecosistema di ricerca dell'I.N.A.F. ovvero dalle competenze professionali dei soggetti di cui all'art. 2, dai programmi ed attività di ricerca da questi condotte e dal *know-how* di *background* dell'Istituto.

2. L'attuazione del complesso delle politiche di stimolo della innovazione *intramoenia* è affidato all'ufficio competente in materia di tutela della proprietà intellettuale.

Art. 39.

Istituzione del bando competitivo per l'innovazione

1. Al fine di facilitare l'incubazione dell'innovazione *intramoenia*, ovvero nel contesto dell'attività di ricerca dell'Istituto, con il presente regolamento viene istituito il «bando competitivo per la innovazione», destinato a finanziare la costituzione di progetti di ricerca, della durata massima di 12 mesi, per lo sviluppo di potenzialità applicative diverse dall'ambito astronomico, destinato esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione deve prevedere, annualmente, l'ammontare del fondo, destinato al finanziamento del bando ed il numero massimo di progetti finanziabili.

3. La valutazione delle candidature deve essere effettuata sulla metodologia della revisione paritaria e dovrà concludersi entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.

4. Nella valutazione dei progetti candidati, dovranno essere preferite le proposte contenenti «*breakout concepts*», ossia mirati a sviluppare trovati che possano, ragionevolmente, rivelarsi potenziali generatori di c.d. «innovazione sconvolgente» («*disruptive innovation*»).

5. Il bando è emanato dal presidente, sentito il direttore scientifico. L'ufficio competente in materia di diritti di proprietà intellettuale provvede al monitoraggio delle attività e dei risultati.

6. La valorizzazione economica dei trovati, che siano il risultato delle ricerche finanziate attraverso il bando di cui al comma 1, deve avvenire secondo le stesse modalità previste dal presente regolamento.

Art. 40.

Istituzione Premio I.N.A.F.INNOVA

1. Al fine di stimolare l'innovazione, l'imprenditorialità e la valorizzazione della ricerca astrofisica, con il presente regolamento, l'I.N.A.F. istituisce il premio annuale per l'innovazione, denominato «I.N.A.F.INNOVA», destinato al personale di cui all'art. 2, autore di un trovato, appartenente ad una delle tre categorie di cui al successivo comma 3, giudicato il migliore da una giuria di pari all'uopo nominata dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore scientifico, per ogni edizione del premio. Sono esclusi dalla partecipazione a detta giuria i membri delle commissione R.U.T. in carica nell'Albo di cui al precedente art. 12, comma 5.

2. Il premio è conferito nel corso della «Giornata della Innovazione dell'I.N.A.F.», istituita con il presente regolamento ed organizzata con cadenza annuale.

3. Il premio «I.N.A.F.INNOVA», di cui al precedente comma 1, consta dei seguenti incentivi:

a. un premio per la pubblicazione più innovativa dell'anno. All'autore sarà finanziato il prosieguo della ricerca che ha originato il trovato premiato, per un periodo di 12 mesi, con le stesse modalità previste per il finanziamento dei progetti vincitori del PRIN-INAF e per l'ammontare massimo annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione;

b. un premio per il trovato tecnologico più innovativo dell'anno. All'autore sarà finanziato il prosieguo della ricerca che ha originato il trovato premiato ovvero lo sviluppo della sottesa idea originale, per un periodo di 12 mesi, con le stesse modalità previste per i finanziamenti dei progetti vincitori del TECNO-PRIN-INAF e per l'ammontare massimo annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione;

c. un premio per il miglior *startupper* dell'anno. Al premiato andrà un contributo per le spese di avvio di una «*start-up* innovativa», sotto forma di *vaucher*, nell'ammontare massimo annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione.

4. Un'apposita sessione della commissione R.U.T. di cui all'art. 12 designa quattro candidature al premio per ciascuna categoria di trovati di cui al precedente comma 3.

5. Il consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile dopo il conferimento del premio, sceglie fra i tre trovati premiati, di cui alle lettere *a), b), c)* del comma 3, il progetto oggetto della candidatura dell'I.N.A.F. alla edizione successiva del Premio nazionale per l'innovazione, previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 aprile 2008, n. 6.

6. L'istruttoria del premio di cui al comma 1 è gestita dall'ufficio competente in materia di proprietà intellettuale.

Capo II

INCENTIVI ALLA INNOVAZIONE OMNIA ALIA

Art. 41.

*Innovazione «*omnia alia*»*

1. Si definisce innovazione «*omnia alia*» il complesso delle politiche di stimolo della innovazione nella società, ovvero diretta verso tutti i soggetti terzi previsti dalla normativa comunitaria.

2. La gestione del complesso delle attività relative alla innovazione *omnia alia* è affidato all'ufficio competente in materia di proprietà intellettuale.

Art. 42.

Strumenti di innovazione omnia alia

1. Costituiscono strumenti di attuazione delle politiche di innovazione *omnia alia*: il dialogo strutturato con il mondo produttivo, le collaborazioni di ricerca, i partenariati per l'innovazione, gli appalti pre-commerciali, la costituzione e/o partecipazione agli incubatori di imprese, la partecipazione alle iniziative di innovazione e trasferimento tecnologico intraprese dallo Stato e dagli enti pubblici.

Art. 43.

Dialogo strutturato con il mondo produttivo

1. Costituisce dialogo strutturato con il mondo produttivo l'insieme delle iniziative di informazione e comunicazione rivolte all'industria ed alle aziende, diverso dalle consultazioni preliminari di mercato di cui all'art. 40 della direttiva 2014/24/CE, ovvero non direttamente riconducibili ad appalti già programmati, volte ad acquisire informazioni di carattere tecnico sullo stato della evoluzione delle tecnologie d'interesse per le attività di ricerca dell'Istituto, nonché a rendere pubblicamente noti i risultati delle ricerche condotte dall'I.N.A.F. che hanno un interesse per il mondo produttivo.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere condotte nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza, al fine di evitare l'induzione nel mercato di asimmetrie informative; pertanto devono essere declinate esclusivamente nelle seguenti modalità pubbliche:

a. eventi informativi con finalità di scambio pubblico di conoscenze su singole e/o multiple tematiche di carattere tecnologico: c.d. *knowledge exchange workshop*;

b. eventi informativi per la comunicazione dello stato delle ricerche di singoli progetti, a partecipazione I.N.A.F. e contestuale comprensione delle capacità tecnologiche e produttive dell'industria relativamente alle tecnologie del progetto oggetto dell'evento informativo, c.d. *Industry Day*;

c. eventi di confronto con associazioni di categoria circa le politiche dell'Istituto in materia di innovazione, trasferimento tecnologico, partecipazione ai progetti infrastrutturali, sia nazionali che internazionali, e di valorizzazione della ricerca;

d. audizioni pubbliche di singoli operatori economici, finalizzate alla acquisizione di informazioni di carattere tecnico su specifiche capacità tecnologiche dell'operatore medesimo.

3. Nel rispetto del principio di trasparenza, si deve dare notizia degli eventi di cui al precedente comma 2, lettere *a), b), c), d)* nelle seguenti forme, ove non vi sia uno specifico obbligo di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*:

a. a mezzo stampa;

b. a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'I.N.A.F.;

c. mediante pubblicazione su piattaforme multimediali (c.d. *social media*)

d. attraverso la diffusione su liste di posta elettronica.

4. La gestione del dialogo strutturato, di cui al presente articolo, è in capo all'ufficio competente in materia di proprietà intellettuale, il quale provvede, altresì, alla gestione dei protocolli necessari a garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e libera concorrenza nella programmazione e svolgimento degli eventi di cui al precedente comma 2. L'esecuzione operativa dei protocolli speciali è affidata ad una squadra composta dal personale dell'I.N.A.F., all'uopo formato, appositamente costituita in seno all'ufficio medesimo, denominata Nucleo Eventi Speciali (N.E.S.). Il N.E.S. può essere, altresì, delegato alla esecuzione dei protocolli di cerimoniale richiesti dalla struttura tecnica di presidenza aventi carattere istituzionale.

5. Le iniziative di dialogo strutturato possono anche essere promosse dal personale di ricerca dell'Istituto, previa autorizzazione dell'ufficio competente in materia di proprietà intellettuale, che dovrà garantire il pieno rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 44.

Accordi quadro

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'I.N.A.F. stipula con soggetti terzi — siano essi soggetti pubblici o privati, nazionali, sovranazionali, comunitari o esteri — accordi quadro, ovvero accordi che regolamentino in termini generali i rapporti di collaborazione scientifica e tecnologica dell'Istituto con gli stessi, purchè non risultino lesivi dei diritti di proprietà intellettuale dell'Ente.

2. Nel caso che gli accordi di cui al comma 1, siano sottoscritti con soggetti privati l'oggetto dell'accordo deve rispettare i principi di trasparenza e libera concorrenza, non dare luogo ad asimmetrie informative nel mercato e non deve essere in contrasto con le disposizioni a tutela dei diritti di proprietà intellettuale dell'Istituto. Tali accordi sono sottoscritti dal presidente previa approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 45.

Contratti di ricerca in collaborazione

1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i contratti di ricerca in collaborazione disciplinano lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, progettazione, innovazione di prodotto o di processo, diverse dalla prestazioni di servizi di ricerca di cui ai precedenti articoli 29 e 30, svolte, con soggetti terzi, siano essi soggetti pubblici o privati, nazionali, sovranazionali, comunitari o esteri, sulla base di un prestabilito programma di attività, e finanziate in tutto o in parte con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali.

2. Il programma di cui al comma 1 deve essere articolato in una serie di attività, descritte in un allegato tecnico, nel quale devono essere indicati anche gli obiettivi finali e le relative risorse finanziarie.

3. I contratti di ricerca in collaborazione, in conformità ad un *template* predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3 del presente regolamento, devono prevedere:

a. le modalità di utilizzo delle risorse e degli spazi dell'Istituto;

b. la nomina di un responsabile scientifico del progetto per ciascuna delle parti;

c. la disciplina della titolarità della proprietà intellettuale di *background* e di *foreground* della ricerca oggetto della collaborazione;

d. la gestione dei risultati delle attività, nonché le clausole di riservatezza nello svolgimento delle stesse, nell'utilizzazione e pubblicazione dei risultati della ricerca;

e. le modalità di promozione e pubblicità del logo I.N.A.F. in caso di commercializzazione, da parte dei terzi, dei prodotti scaturenti dai risultati della ricerca;

f. le quote di cofinanziamento dei costi di progetto;

g. la gestione del contenzioso.

4. La quota di cofinanziamento in capo all'I.N.A.F. di cui al precedente comma 3, lettera *f)* non può eccedere la misura del 50% dei costi del progetto oggetto della collaborazione. È in ogni caso vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, di risorse alla controparte.

5. Gli accordi di cui al comma 1, devono essere stipulati nel rispetto delle regole di trasparenza, evitando di generare asimmetrie informative nel mercato di riferimento, nonché seguendo il modello appositamente predisposto ai sensi dell'art. 49, comma 3, e devono essere sottoscritti seguendo l'*iter* indicato dall'art. 31. I contratti medesimi devono prevedere un apposito allegato tecnico, nel quale venga riportato il dettaglio delle attività da svolgere ed il programma di sviluppo delle stesse.

6. Qualora, per esigenze dell'I.N.A.F., il *foreground* prodotto dalla collaborazione dovesse divenire oggetto di un capitolato per un successivo appalto, gli eventuali operatori economici che hanno preso parte alla collaborazione sono esclusi dalla partecipazione all'appalto medesimo.

7. I contributi economici per le attività di ricerca di cui al comma 1 devono essere ripartiti secondo le modalità previste da un apposito Disciplinare sulla ripartizione delle quote degli *overhead* di attività di ricerca, formazione e conto terzi, finanziate in tutto o in parte da soggetti terzi.

8. Qualora dallo svolgimento delle attività scaturenti dal contratto derivino risultati suscettibili di protezione poiché oggetto di diritti di proprietà intellettuale, essi vanno tutelati e valorizzati secondo le norme del presente regolamento e per mezzo di apposite clausole inserite nel contratto.

9. Il soggetto terzo che commercializzi i prodotti scaturenti dai risultati della ricerca in collaborazione deve dare ampia garanzia di promozione del logo I.N.A.F. ed assicurare che l'utilizzo dello stesso sia conforme alle norme di legge.

Art. 46.

Partenariati per l'innovazione

1. I partenariati per l'innovazione, di cui alla direttiva 2014/24/CE, rientrano fra gli strumenti di incentivazione della innovazione *omnia alia* di cui all'art. 42 del presente regolamento.

2. Le procedure di attuazione del partenariato per l'innovazione sono disciplinate dalla direttiva europea di cui al comma 1 e dalla legislazione nazionale vigente in materia.

Art. 47.

Appalti pre-commerciali

1. Gli appalti per l'innovazione, di cui alla comunicazione della commissione europea n. 799/2007, hanno per oggetto esclusivo l'innovazione, ovvero l'acquisto di beni e servizi non ancora esistenti sul mercato, quali prodotti commerciali o standardizzati, e che rispondono ad un fabbisogno specifico della stazione appaltante, adeguatamente motivato.

2. Lo sviluppo dell'appalto di cui al comma 1, deve essere articolato nei seguenti stadi successivi, nel corso dei quali deve essere coinvolto un adeguato numero di imprese offerenti, e comunque non inferiori a due per ciascun singolo stadio, selezionate in base alla loro mera capacità di contrarre e non necessariamente sulla base di referenze acquisite in appalti simili, attraverso una procedura ad inviti esperita, obbligatoriamente, nelle forme di evidenza pubblica:

a. Stadio 1: espressione dei requisiti da parte della stazione appaltante, elaborati, eventualmente, in maniera dialogante fra responsabile del procedimento e le imprese invitate, le cui possibili soluzioni tecniche successivamente proposte dalle imprese, saranno nello stadio 2, oggetto del giudizio del committente per il loro eventuale passaggio allo sviluppo previsto negli stadi successivi;

b. Stadio 2: le soluzioni ai requisiti di cui alla precedente lettera *a)*, adeguatamente descritte e accompagnate da una definizione analitica di costi e tempi di realizzazione, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo comma 5, per poter, eventualmente ed a seconda delle esigenze, divenire oggetto di elaborazione del prototipo, di cui al successivo stadio 3;

c. Stadio 3: eventuale sviluppo del prototipo, quale sperimentazione delle soluzioni che hanno superato la fase dello stadio 2;

d. Stadio 4: eventuale sviluppo sperimentale ed installazione in un numero limitato di applicazioni pilota, con espressa esclusione dell'acquisto, già completamente sviluppate, per il quale sarà comunque indispensabile provvedere attraverso appalti tradizionali.

3. Per ciascuno dei quattro stadi di progettazione di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e *d)* del comma precedente, l'aggiudicazione ad almeno due imprese, al fine di preservare la concorrenza tra operatori economici, deve avvenire secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Pertanto, al termine dello stadio 1, l'aggiudicazione deve essere assegnata ad un numero di imprese tale che la riduzione graduale delle stesse negli Stadi successivi non scenda mai al di sotto di due aziende per singolo stadio, escludendo, altresì, le imprese le cui soluzioni proposte non accedono allo Stadio successivo, secondo il giudizio della commissione tecnica di cui al comma 5;

4. Per ogni impresa aggiudicataria e per ogni stadio, è obbligatoria la dimostrazione che la spesa prevista per il correlato impegno sia non superiore al prezzo di mercato, da calcolarsi sulla base di parametri noti ed obiettivi.

5. La commissione di valutazione tecnica delle soluzioni per il superamento di ogni singolo stadio di cui al comma 2, viene nominata con provvedimento del direttore generale su proposta del direttore scientifico e deve essere composta da almeno tre esperti la cui sede di servizio sia diversa da quella della stazione appaltante e che non abbiano alcun conflitto di interesse con le aziende partecipanti.

6. La procedura d'appalto di cui al presente articolo deve essere svolta nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 163/2006. La violazione di tali principi comporta l'applicazione della stessa disciplina sanzionatoria prevista per gli appalti pubblici.

Art. 48.

Costituzione di incubatori

1. L'I.N.A.F. può partecipare, pro quota, e/o costituire incubatori certificati previsti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, anche attraverso concessione a titolo oneroso agevolato all'incubatore di beni immobili e delle attrezzature in proprio uso, purché non vi siano oneri per l'Istituto e nel rispetto delle priorità d'uso per l'attività di ricerca primaria dell'I.N.A.F.

2. La costituzione dell'incubatore certificato di cui al comma 1 e la nomina delle relative cariche societarie deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti in materia di diritto pubblico ed evitando conflitti di interesse nonché nel rispetto degli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

3. Gli introiti derivanti dagli incubatori dell'I.N.A.F. devono essere gestiti secondo le stesse modalità di cui agli articoli 29, comma 5 e 30, comma 5.

4. La costituzione e/o la partecipazione ad incubatori è proposta dal presidente e deliberata dal consiglio di amministrazione. L'istruttoria di costituzione e/o adesione è prodotta, in maniera congiunta, dal direttore generale ed dal direttore scientifico, secondo le rispettive competenze.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49.

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, emanato con delibera del consiglio di amministrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La ripartizione degli introiti spettanti ad I.N.A.F., stabilita dagli articoli 27 comma 4 e 28 comma 3 del presente regolamento, viene regolamentata attraverso il Disciplinare sugli *overhead*.

3. I *templates* indicati nel presente regolamento agli articoli 7, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 29, 30, 33, 35 e 45 saranno predisposti entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente «regolamento per la gestione, tutela e sfruttamento della proprietà intellettuale e per l'incentivazione della innovazione», si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 50.

Cessazione regolamenti esistenti

1. Con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente art. 49, cessa l'efficacia del «Regolamento sui diritti di proprietà industriale acquisibili mediante brevettazione e sui diritti derivanti dalle opere d'ingegno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2006, e del «Regolamento per la creazione di *Spin Off* dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre 2006.

Art. 51.

Soggetti attuatori del presente regolamento

1. L'attuazione del presente regolamento, dalla data di entrata in vigore, sino a diversa disposizione ovvero in conseguenza di quanto previsto dal successivo comma 3, è in carico all'Unità scientifica centrale IV della direzione scientifica, ad esclusione di quanto disposto dagli articoli 42 e 43, che, invece resta in carico all'ufficio II della direzione generale di cui alla delibera del consiglio di amministrazione n. 54/13 del 2 settembre 2013.

2. Ai fini dell'attuazione esecutiva del regolamento, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la direzione generale e la direzione scientifica, nel rispetto della ripartizione di competenze di cui al precedente comma 1 e sulla base degli assetti organizzativi vigenti alla medesima data di pubblicazione, provvederanno ad emanare i flussi procedimentali corredati di relativa rappresentazione grafica inter-funzionale (diagramma di flusso inter-funzionale).

3. Nel caso di eventuale variazione degli assetti organizzativi dell'I.N.A.F., i flussi procedimentali dovranno essere aggiornati secondo le stesse modalità di cui al comma 2.

16A08495

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Genestran 75µg/ml» soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Estratto provvedimento n. 744 dell'8 novembre 2016

Medicinale veterinario GENESTRAN 75µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Confezioni:

fiala da 20 ml - A.I.C. n. 104257011;

scatola 5 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 104257023;

fiala da 50 ml - A.I.C. 104257035.

Titolare A.I.C.: Animedica GMBH IM SUDFELD 9, 48308 (DE).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IAin

C.II.6.a - Modifiche dell'etichettatura o del foglio illustrativo che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto; informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto:

Modifica delle informazioni amministrative relative al rappresentante del titolare da:

Esteve S.p.A. via Ippolito Rossellini 12, 1° piano 20124 Milano (Italia).

a:

Ecuphar Italia S.r.l. viale Francesco Restelli, 3/7, piano 1 20124 Milano (Italia).

Per effetto della suddetta variazione il paragrafo n. 1 del foglietto illustrativo i relativi punti delle etichette vengono modificati come di seguito riportati:

Rappresentante locale: Ecuphar Italia S.r.l. viale Francesco Restelli, 3/7, piano 1 20124 Milano (Italia).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08372

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Alfaxan 10mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 746 del 9 novembre 2016

Medicinale veterinario ALFAXAN 10mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni: A.I.C. n. 104805.

Titolare A.I.C.: Jurox (UK) Limited, Microbial Developments Building, Spring Lane North, Malvern Link, Worcestershire WR14 1BU, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea UK/V/0278/IA/009/G.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: cambio dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio da:

Jurox (UK) Limited

Microbial Developments Building, Spring Lane North,

Malvern Link, Worcestershire WR14 1BU, Regno Unito.

a:

Jurox (UK) Limited

Second Floor, Richmond House

105 High Street, Crawley, West Sussex RH10 1DD, Regno Unito.

Cambio dell'indirizzo del produttore responsabile del rilascio dei lotti da:

Jurox (UK) Limited

Microbial Developments Building, Spring Lane North,

Malvern Link, Worcestershire WR14 1BU, Regno Unito.

a:

Jurox (UK) Limited

Second Floor, Richmond House

105 High Street, Crawley, West Sussex RH10 1DD, Regno Unito.

Eliminazione del sito alternativo responsabile del rilascio dei lotti e della produzione del prodotto finito:

Cross Vetpharm Group UK Limited

Bryn Cefni Industrial Park, Llangefni,

Anglesey LL77 7XA, Regno Unito.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati allegati al presente provvedimento devono essere modificati come di seguito riportato:

RPC-Punto7 - Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Jurox (UK) Limited

Second floor, Richmond House, 105 High Street

Crawley, West Sussex RH10 1DD, Regno Unito.

Etichette-punto15 - Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Jurox (UK) Limited

Second Floor, Richmond House, 105 High Street

Crawley, West Sussex RH10 1DD, Regno Unito.

Foglietto illustrativo - Punto 1 - Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Jurox (UK) Limited

Second Floor, Richmond House, 105 High Street

Crawley, West Sussex RH10 1DD, Regno Unito.

Distribuito da:

Dechra Veterinary Products Srl, via Agostino da Montefeltro, 2, 10134, Torino, Italia.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A08373

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pitina».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Pitina» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione temporanea tra imprese per la presentazione ed il riconoscimento della I.G.P «Pitina», e acquisito inoltre il parere positivo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – PQAI IV - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma – entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PITINA»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

L'Indicazione geografica protetta – I.G.P. – a denominazione «Pitina» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. La «Pitina» è ottenuta da un impasto costituito da:

una frazione prevalentemente magra di carne di una delle seguenti specie animali: ovino, caprino, capriolo, daino, cervo, camoscio;

una frazione prevalentemente grassa di pancetta o spallotto di suino.

La «Pitina» viene preparata, affumicata e stagionata nel territorio indicato all'art. 3.

2. La «Pitina» esternamente si presenta di forma semisferica, di colore compreso tra il giallo dorato ed il giallo bruno; il colore interno al taglio è compreso tra il rosso vivace ed il bordeaux carico con la parte più esterna più scura. Al taglio l'impasto si presenta magro con grana molto fine. Il sapore è complesso e sapido con un caratteristico aroma di fumo.

3. La «Pitina» ha peso compreso tra i 100 e i 300 grammi. Viene commercializzata intera, confezionata sottovuoto o in atmosfera modificata.

4. La «Pitina» al momento dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

umidità	< 55%
Sale	< 3,5%
Proteine	< 28%
Nitrati	< 100 mg/kg
Nitriti	< 25 mg/kg

Art. 3.

Zona di produzione

1. La «Pitina» è ottenuta esclusivamente nel territorio comunale dei Comuni di Andreis, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto Casso, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.

2. Tutta la zona di produzione rientra nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone.

Art. 4.

Prova dell'origine

1. Il processo produttivo deve essere monitorato documentando per ognuna delle fasi gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei macellatori e/o sezionatori, dei trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

§.1

Materia prima

1. La materia prima per la lavorazione della «Pitina» è costituita da carne di ovino o di caprino o di selvaggina ungulata limitatamente alle specie capriolo, daino, cervo, camoscio per la frazione prevalentemente magra e da pancetta e/o spallotto di suino per la frazione prevalentemente grassa.

2. La materia prima è approvvigionata dai macelli o da laboratori di sezionamento ed è consegnata ai trasformatori allo stato fresco, in condizioni di refrigerazione, con temperatura compresa tra -1 e +7°C misurata al cuore della massa; non è ammessa carne separata meccanicamente.

3. La materia prima presenta i seguenti requisiti:

a) colore e caratteristiche della carne: colore rosso del magro, assenza di grasso di copertura e di microemorragie o di ematomi;

b) colore e caratteristiche della pancetta e/o spallotto di suino: colore rosso-rosato del magro e bianco candido del grasso.

§.2

Fasi e metodi di lavorazione

1. Le fasi attraverso le quali è eseguita la lavorazione della «Pitina» sono le seguenti:

mondatura;

macinazione;

impastatura;

affumicatura;

asciugatura;

stagionatura.

2. Per la fase di mondatura le carni vengono disossate, sgrassate e private dei tendini. La pancetta e/o spallotto di suino deve essere mondata della cotenna e privata di eventuali sfilacci di grasso non compatto.

3. Le carni così ottenute vengono tritate in attrezzature idonee al fine di ottenere un impasto omogeneo. La tritatura deve essere effettuata con piastre aventi il diametro dei fori compreso tra 4,5 e 7 millimetri. La materia prima carnea deve osservare le seguenti percentuali di composizione:

	Minimo	Massimo
Componente magra	70%	90%
Componente grassa	10%	30%

4. La componente magra deve essere costituita con carni di un'unica specie animale compresa tra quelle indicate al punto 1 del § 1.

5. Il trito così ottenuto viene impastato con la concia. Quest'ultima è costituita in una miscela di sale marino o di salgemma ovvero da una miscela tra i medesimi, associata a pepe, aglio, vino ed erbe aromatiche con l'uso di nitriti e nitrati. Le erbe aromatiche ammesse sono: ginepro, kümmel o finocchio selvatico, semi di finocchio, achillea muscata. La concia osserva inoltre la composizione in grammi per chilogrammo di impasto carneo riportata nella tabella che segue:

Componente	Minimo	Massimo
Sale	15,0	32,0
Pepe	1,5	3,0
Aglio	1,0	3,0
Vino rosso secco	10,0	30,0

Dall'impasto così ottenuto si elaborano singoli agglomerati a forma semisferica del peso variabile tra i 150g e i 400g.

La superficie esterna degli agglomerati viene cosparsa di farina di mais fino ad ottenere una impanatura omogenea.

6. Gli agglomerati così ottenuti sono collocati in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo è prodotto dalla combustione di legno o segatura di legno di faggio, carpine o alberi da frutto. L'operazione di affumicatura ha una durata variabile tra le 4 e le 48 ore, nel corso delle quali viene alimentata la combustione per un periodo complessivo di durata compresa tra 3 e 12 ore. L'ambiente di affumicatura è mantenuto a temperature comprese tra 18 e 30°C. L'affumicatura deve essere effettuata prima della stagionatura.

7. In seguito il prodotto subisce un processo di asciugatura al fine di favorirne l'essiccamento e la diffusione della concia nella massa carnosa. Tale fase ha durata compresa tra 2 e 8 giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio asciugatura, nel corso dei quali il prodotto viene mantenuto in ambienti a temperatura compresa tra 10 e 18°C e umidità variabili tra 50 e 85%.

8. Al termine delle operazioni di asciugatura il prodotto è riposto nei locali dove ha luogo la stagionatura. La stagionatura avviene in ambienti muniti di aperture verso l'esterno per consentire sia la ventilazione che il ricambio dell'aria, in condizioni di temperatura comprese tra i 3 e i 18°C e di umidità variabile tra il 60 ed il 90%. Tali locali devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche prescritte anche in funzione dei fattori climatici presenti nell'area di elaborazione.

9. La «Pitina» può essere messa in commercio non prima che siano trascorsi trenta giorni dall'inizio della lavorazione, intesa come data di impasto.

§.3

Confezionamento del prodotto

1. Al termine della fase di stagionatura la «Pitina» può essere confezionata per la commercializzazione nelle tipologie descritte all'art. 2.

2. Le operazioni di confezionamento della «Pitina» possono essere effettuate esclusivamente in laboratori situati nel territorio descritto all'art. 2 e nel medesimo contesto della lavorazione. Limitare il confezionamento al contesto di lavorazione della «Pitina» è necessario al fine di garantire il mantenimento della specificità del prodotto. A differenza di altri prodotti stagionati, la «Pitina» non prevede una fase di insacco in budello dell'impasto. L'unico agente «avvolgente» e protettivo è costituito dalla farina di mais presente sulla superficie dell'impasto agglomerato a forma semisferica. Pertanto, confezionare il prodotto nel medesimo contesto della lavorazione evita sia la perdita della forma della «Pitina», sia un indurimento eccessivo del prodotto dovuto alla permanenza del prodotto in ambienti con condizioni di umidità e temperatura non controllati.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con il territorio

1. Il territorio di produzione della ««Pitina»» sotto il profilo geografico si identifica in tre valli denominate Valcellina, Val Colvera e Val Tramontina, inserite nel comprensorio montuoso soprastante l'alta pianura friulana occidentale, racchiuso tra il corso dei fiumi Tagliamento e Piave. Parte del territorio ricade nel comprensorio del Parco Naturale Dolomiti Friulane.

2. Si tratta di un territorio storicamente contrassegnato da povertà, emigrazione e da un'economia di sopravvivenza, nella quale la carne

era un bene prezioso e dove erano rarissime le tracce dell'allevamento del maiale, lusso che in queste valli non ci si poteva permettere; la provvista di proteine animali derivava dalle carni di pecore e capre macellate per raggiunti limiti di età o perché ferite o cadute in un dirupo ovvero, saltuariamente, da carni di selvaggina ungulata frutto di caccia esercitata quasi sempre di frodo.

3. La necessità di conservare il più a lungo possibile soprattutto per i mesi invernali la poca carne disponibile ha fatto evolvere tecniche di conservazione, del resto comuni a tutto l'arco alpino e all'area del nord Europa, tra le quali l'affumicatura e la stabilizzazione con l'aggiunta del grasso di suino.

4. Nel caso della «Pitina», le carni che non venivano consumate subito e, più in generale, le parti meno pregiate, venivano sgrossate, ripulite dalle componenti adipose e dai tendini, sminuzzate su un tagliere chiamato «pestadoria» con un pesante coltello chiamato «manarin» e quindi ricomposte in polpettine con l'aggiunta di sale, spezie (talvolta messe a macerare nel vino), finocchio selvatico. Le polpettine («pitine») venivano poi passate nella farina di mais e quindi messe ad asciugare al fumo del camino («fogher» o «fogolar»).

5. Il nome «Pitina» si è originariamente diffuso nella Val Tramontina. I primi produttori dei quali è rimasta traccia (i proponenti hanno raccolto originali testimonianze della tradizione orale, intervistando anziani emigrati negli Stati Uniti, che permettono di risalire all'inizio dell'800) sono stati gli abitanti delle frazioni di Inglagna e Frasaneit, nel Comune di Tramonti di Sopra. In questo comune fin dal 1969 la Pro Loco ha recuperato la tradizione locale organizzando la Festa della Pitina che da allora si ripete ogni anno in luglio. Ed è stato proprio un macellaio di Tramonti di Sopra, Mattia Trivelli, a presentare in data 4 aprile 1989 la domanda di registrazione del marchio «Pitina» all'Ufficio italiano brevetti.

6. Una serie di testimonianze orali, raccolte da studiosi locali a partire dal 1978 («La cultura popolare di Andreis e la sua valle» – tesi di laurea di Renata Vettorelli – Università degli studi di Urbino – anno accademico 1981-82) permettono di affermare con certezza che la preparazione ed il consumo della «Pitina» erano largamente diffusi all'inizio dell'800 in Val Tramontina e nelle vallate limitrofe.

7. La scarsità di documentazione scritta riguardante la «Pitina» viene spiegata dai ricercatori (come l'arch. Moreno Baccichet, docente universitario di Treviso) con il fatto che trattasi di un prodotto originariamente non utilizzato come merce di scambio: «La carne in argomento non veniva commerciata e quindi non era oggetto di nessuna scrittura contabile quale la registrazione di incassi o baratti di merce. Inoltre la pitina era considerata una carne «povera» riservata al popolo e quindi non veniva offerta ne tantomeno consumata dai nobili e dai benestanti»... a maggior ragione, non usciva dalla stretta cerchia familiare la «Pitina» preparata talora con la selvaggina cacciata abusivamente ...

8. In ogni caso, vista la carenza di documentazione scritta, appare importante la citazione della «Pitina» nel volume «La valle del Colvera» (Mazzoli, Maniago, 1973): «… La pitina veniva preparata con carne di ovini e caprini…» ed appare significativa la dettagliata descrizione presente nel volume «Civiltà contadina del Friuli – architettura spontanea e lavoro a Navarons» edito nel 1979: «Pitina – È una polpetta schiacciata (otto centimetri di diametro e tre di spessore) di carne di pecora o di montone, di capra o di becco o di camoscio. La carne è disossata, ripulita dal grasso, macinata a macchina o tritata a mano, salata e pepata e con l'aggiunta di aglio e di una percentuale di lardo. Il composto è ben amalgamato e passato nella farina di polenta. Le porzioni vengono affumicate su braci di legno di ginepro. Le «pitini» si possono conservare in luogo asciutto anche per oltre un anno». («pitini» costituisce un maldestro tentativo di rappresentare al plurale la denominazione …)

9. La tradizione della «Pitina» in val Tramontina è citata nella «Guida turistica» della V Comunità Montana edita nel 1989. «… un particolare cenno merita la «pitina» ... di Mattia Trivelli ... a base di carne di montone affumicata con rare erbe aromatiche e dosata sapientemente con spezie secondo una antica ricetta di famiglia gelosamente custodita».

10. Tra il 1997 ed il 2000 la «Pitina» viene inserita da Arcigola Slow Food nel primo elenco dei prodotti da salvare, contestualmente alla redazione di un video (Pieffe immagini, Maniago, 1999) ed alla fondazione di un apposito «presidio», per salvaguardarne tradizione e ricetta.

11. Quasi contemporaneamente il prodotto viene inserito nel primo elenco del registro dei prodotti tradizionali redatto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del decreto ministeriale n. 350/1999.

12. La stessa opzionabilità della materia prima carnea (alternativamente di origine ovina o caprina ovvero di selvaggina) inquadra la specificità di un connotato assolutamente «local», impraticabile nei normali contesti industrializzati, quantomeno per la fragilità dell'elaborato e della assoluta prevalenza del *savoir-faire* rispetto al *know-how* per la lavorazione di un prodotto che stagiona ma non si essicca, grazie anche alla irripetibile condizione eco-ambientale della zona.

13. Le caratteristiche inquadrate dall'Osservatorio meteorologico regionale (OSMER, 2011) definiscono infatti per l'area in questione il profilo meteo-climatico autonomo di una enclave prealpina segnata da medie annue di precipitazioni autenticamente da record, con frequente rimescolamento delle masse d'aria aggiunte alla specificità del contesto orografico che ospita il «più basso nevaio permanente delle Alpi» (mt 1200 sldm), proprio al centro geo-economico dell'areale delimitato.

14. La «Pitina» è il frutto di questa singolare ed irripetibile condizione, dando vita ad un prodotto di carne stagionata ma contemporaneamente non essiccata, grazie alle modalità di composizione, di impasto e di lavorazione della materia prima impiegata ma anche grazie all'assenza di umidità stagnante seppure in una delle zone più piovose del nord Italia: l'effetto dell'enclave pesa anche sul tipo di carne impiegata, che ignora – per ragioni storiche e socio-economiche - bovini e suini, viceversa prevalenti nella macro-regione e nelle stesse aree immediatamente contermini, aggiungendole in modo assolutamente originale all'uso dell'affumicatura in assenza di budello e/o di cotenna e/o di un autentico involgente protettivo (diverso da un velo di farina di mais ...); non a caso, quindi, il medesimo «effetto enclave» trova conferma nella inesistenza di esperienze produttive similari o comparabili in vastissime porzioni di territorio italiano ed europeo.

Art. 7.

Controlli

1. La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del reg. (UE) 1151/2012. L'organismo di controllo a ciò preposto è l'INEQ – Istituto Nord Est Qualità, via Rodeano, 71 – San Daniele del Friuli (Udine), tel. 0432 940349, fax 0432 943357.

Art. 8.

Etichettatura

1. Ogni confezione deve recare il logo del prodotto e il simbolo dell'Unione europea.

2. La designazione dell'indicazione geografica protetta «Pitina» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

3. Il logo del prodotto è costituito dall'insieme grafico di simboli e parole di seguito raffigurato:

4. Il logo del prodotto è costituito da un quadrifoglio composto da quattro lettere «P» stilizzate, (tre delle quali bordate ed una completamente colorata), ruotate di 45, 135, 225 e 315 gradi rispetto all'asse verticale. Accanto al quadrifoglio compare la dicitura «Pitina» secondo le forme rappresentate, con l'iniziale «P» stilizzata tal quale quelle che compongono il quadrifoglio, le lettere seguenti utilizzando il font Swiss 721 Black Rounded. Il quadrifoglio e la dicitura sono contornati nella parte inferiore da una semi ellisse assottigliata agli estremi. Il logo del prodotto può essere riprodotto in qualsiasi colore, ma rimanendo rigo-

rosamente monocromatico; non sono ammessi retini, né nelle parti in colore, né nelle parti vuote delle «P» bordate. Il logo va riprodotto esclusivamente in positivo, su fondo bianco o comunque chiaro, senza fondini o riquadri. La dimensione minima in lunghezza non dev'essere inferiore a 25 millimetri, con una risoluzione non inferiore a 300 dpi.

5. Il logo del prodotto è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche in genere per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro – calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio – non sia inferiore al 10% e superiore al 25% della superficie totale della etichetta o della veste grafica.

16A08494

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di applicazione dell'ora legale sul territorio italiano per l'anno solare 2017 in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2017 - Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021.

In conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2016 - «Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2016, nell'anno solare 2017 l'applicazione dell'ora legale avrà inizio alle ore due del mattino (ora locale) di domenica 26 marzo 2017 e avrà termine alle ore due del mattino (ora locale) di domenica 29 ottobre 2017.

16A08493

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-287) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.